Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 231

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 23 agosto 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

Regione Campania

Regione Umbria

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. **397**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 50 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche l'insegnamento di fotogeologia (interpretazione aerofotogeologica) muta denominazione in fotogeologia e teleosservazioni. Al medesimo elenco sono, inoltre, aggiunti i seguenti insegnamenti:

geologia ambientale;
prospezione geomineraria;
paleoecologia;
vulcanologia;
geologia strutturale;
geologia del cristallino;
geochimica applicata;
petrologia sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1979
Registro n. 60 *Istruzione, foglio n.* 190

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. **398**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 63 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto il seguente:

istituto policattedra di scienze sanitarie applicate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1979
Registro n. 60 *Istruzione, foglio n.* 192

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. **399**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 273 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto il corso di perfezionamento in neonatologia.

Dopo l'art. 330, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di perfezionamento in neonatologia:

Corso di perfezionamento in neonatologia

Art. 331. — E' istituito presso la facoltà di medicina e chirurgia un corso di perfezionamento in neonatologia.

Il corso ha fini di aggiornamento sul piano teorico, ma soprattutto di perfezionamento clinico-pratico nell'ambito della neonatologia.

Art. 332. — La durata del corso è annuale. Possono essere ammessi al corso gli aspiranti già in possesso di un titolo di specializzazione in pediatria (in clinica pediatrica e/o in puericultura), conseguito presso una scuola di specializzazione.

Il numero degli ammessi è stabilito in otto sulla base di esami e titoli.

Art. 333. — La direzione del corso è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della materia del corso di perfezionamento o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Il direttore del corso è coadiuvato da un consiglio direttivo composto dai direttori della clinica ostetrica e ginecologica, della clinica pediatrica e della puericultura.

Art. 334. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1) clinica della gravidanza, del parto normale e a rischio;

2) fisiopatologia e teratologia embrio-fetale;

3) genetica della patologia cromosomica e delle malattie metaboliche congenite;

4) fisiologia neonatale;

5) immunologia neonatale;

6) biochimica neonatale;

7) farmacologia neonatale;

8) patologia neonatale;

9) diagnostica radiologica neonatale;

10) tecniche di laboratorio riguardanti la fisiologia e patologia neonatale;

11) assistenza al neonato sano e malato;

12) clinica e terapia neonatale;

13) rianimazione e cure intensive neonatali;

14) affezioni chirurgiche del neonato;

15) anatomia e patologia del feto e del neonato;

16) evoluzioni ed esiti della patologia feto-neonatale.

Le materie fondamentali saranno integrate a giudizio del consiglio direttivo, da conferenze su argomenti specialistici pertinenti a problemi di neonatologia e di profilassi dalla patologia perinatale.

Gli insegnamenti verranno impartiti attraverso lezioni, seminari, discussioni cliniche.

Art. 335. — L'allievo dovrà ottemperare all'obbligo di effettuare esercitazioni pratiche nei reparti.

In tale periodo egli esplicherà attività in sala parto e nelle diverse sezioni e servizi interni di assistenza e cura del neonato. In particolare presso la sezione neonatale universitaria, la clinica ostetrico-ginecologica, la clinica pediatrica.

Art. 336. — Alla fine del corso l'allievo sosterrà un esame globale di profitto, con prove teoriche e pratiche e svolgerà una dissertazione scritta su argomento di attualità in campo neonatologico, con relativa discussione dinanzi ad una commissione formata dal direttore e dagli insegnanti del corso.

La sessione di esami sarà unica alla fine del corso.

All'allievo che avrà completato le prove con esito favorevole verrà rilasciato un diploma di perfezionamento in neonatologia. Il diploma non comporta il diritto alla qualifica di specialista.

Art. 337. — Le tasse e i contributi dovuti dall'allievo ammesso al corso sono i seguenti:

a) una tassa di immatricolazione, nella misura di L. 7.000;

b) una tassa annuale di iscrizione, nella misura di L. 30.000;

c) una soprattassa annuale di esami di profitto, nella misura di L. 7.000;

d) contributi clinici e di laboratorio, nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione per le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia;

e) la tassa di diploma è fissata in L. 6.000 a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1979
Registro n. 60 Istruzione, foglio n. 187

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. **400**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 22 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto il seguente:

diritto sindacale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1979
Registro n. 60 *Istruzione, foglio n.* 194

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 1979, n. **401**.

Approvazione del nuovo statuto dell'« Associazione Arma aeronautica », in Roma.

N. 401. Decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, viene approvato il nuovo statuto dell'« Associazione Arma aeronautica », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1979
Registro n. 23 *Difesa, foglio n.* 360

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1979.

Sostituzione di un membro della commissione interministeriale per gli indennizzi dei beni italiani all'estero perduti per effetto del trattato di pace ed altri accordi interministeriali.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1050, relativa alla corresponsione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti all'estero perduti o soggetti a perdita per effetto del trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, ratificato con legge 25 novembre 1952, n. 3054;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 agosto 1955, n. 946, contenente le norme di attuazione della citata legge n. 1050/1954;

Visto il decreto interministeriale del 6 settembre 1960, n. 145285, registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1960, registro n. 43 Tesoro, foglio n. 123, con il quale è stata disposta l'unificazione e la nuova unica composizione delle commissioni amministrative « Jugoslavia, Grecia ed altri Paesi » e « Albania » previste dalla legge n. 1050/1954;

Visto il decreto interministeriale del 2 gennaio 1969, n. 367757, registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1969, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 249, con il quale è stata disposta l'unificazione delle due commissioni amministrative « Albania, Jugoslavia, Grecia ed altri Paesi », e « Bulgaria, Ungheria e Romania » tutte previste dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1050, per i pareri sugli indennizzi da corrispondere a connazionali titolari di beni, diritti ed interessi esistenti nei sopraindicati Paesi, perduti per effetto del trattato di pace;

Visto il decreto interministeriale del 21 luglio 1970, n. 509240, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1970, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 251, con il quale sono state affidate alla commissione unificata di cui sopra le residue attività della commissione « Etiopia »;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1066, che dispone la concessione di anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari di beni, diritti ed interessi soggetti in Libia a misure limitative dal luglio 1970, eleva l'ammontare delle liquidazioni concesse ai sensi della legge n. 1050/1954 in via generale e definitiva con l'applicazione di un coefficiente unico di 25 volte il valore al 1938 e stabilisce che la concessione di tali benefici dovrà essere regolata dalla sopracitata legge n. 1050/1954, sentito il parere della commissione amministrativa unificata di cui sopra;

Visto il decreto interministeriale del 1° marzo 1977, n. 101490, registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1977, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 359, con il quale è stata disposta la nomina in seno alla commissione unificata di che trattasi del dott. Lucio Pallotta quale membro effettivo rappresentante il Ministero degli affari esteri;

Visto il telespresso pervenuto il 31 gennaio 1979, n. 0927, con il quale il Ministero degli affari esteri, in sostituzione del dott. Lucio Pallotta, destinato ad altro incarico, designa quale proprio rappresentante, in qualità di membro effettivo, il consigliere di legazione dott. Leopoldo Ferri;

Attesa la necessità di dover provvedere alla sostituzione di che trattasi;

Decreta:

Il dott. Leopoldo Ferri, consigliere di legazione, è nominato membro effettivo rappresentante il Ministero degli affari esteri in seno alla commissione amministrativa unificata prevista dalle leggi 29 ottobre 1954, n. 1050, e 6 dicembre 1971, n. 1066, per i pareri sugli indennizzi da corrispondere a connazionali che hanno perduto beni in Albania, Jugoslavia, Grecia, Bulgaria, Ungheria, Romania, Etiopia, Libia ed altri Paesi, in sostituzione del dott. Lucio Pallotta ad altro incarico destinato.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1979

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro degli affari esteri
FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1979
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 22

(7457)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Balsamo vulnerario del padre Rimbotti » (cerotto), nella confezione scatola da g 35, della ditta Laboratorio farmaceutico dei monaci di Santa Trinità, in Firenze. (Decreto di revoca n. 5610/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 15 novembre 1958 con il quale venne registrata al n. 14447 la specialità medicinale denominata « Balsamo vulnerario del padre Rimbotti » (cerotto), nella confezione scatola da g 35, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico dei monaci di Santa Trinità, con sede in Firenze, via Parioni, 5, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che alla luce delle attuali conoscenze scientifiche per la specialità medicinale indicata in oggetto, non risulta agli atti sufficiente dimostrazione delle validità e razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alle vie di somministrazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso, che la ditta non ha fatto pervenire le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Balsamo vulnerario del padre Rimbotti » (cerotto), nella confezione scatola da g 35, registrata al n. 14447 in data 15 novembre 1958, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico dei monaci di Santa Trinità, con sede in Firenze, via Parioni, 5.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1979

(7072) *Il Ministro*: ANSELMI

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pomata Bomaca alla penicillina » *tubetto × g 10 e della relativa* categoria cicatrizzante tubetto × g 10, della ditta Farmaceutici Bottasso, in Bologna. (Decreto di revoca n. 5608/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 29 luglio 1955 con i quali vennero registrate ai numeri 10278 e 10278/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Pomata Bomaca alla penicillina » tubetto × g 10 e la relativa categoria cicatrizzante tubetto × g 10, a nome della ditta Farmaceutici Bottasso, con sede in Bologna, via Dal Lino, 23, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che per le specialità medicinali contenenti penicillina G per la via di somministrazione topica, come nel prodotto in esame, appare nettamente sfavorevole il rapporto tra gli effetti collaterali riscontrati e l'attività terapeutica delle preparazioni, essendo possibile l'insorgenza di fenomeni allergici, nonchè il rischio di reazioni talvolta anche di grave entità, legate ad un fenomeno di sensibilizzazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pomata Bomaca alla penicillina » tubetto × g 10 e della relativa categoria cicatrizzante tubetto × g 10, registrate rispettivamente ai numeri 10278 e 10278/A in data 29 luglio 1955, a nome della ditta Farmaceutici Bottasso, con sede in Bologna, via Dal Lino, 23.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1979

(7073) *Il Ministro*: ANSELMI

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1979.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1978, di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria;

Vista la nota n. 9048 del 24 maggio 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Reggio Calabria fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il gr. uff. Mario Stella, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, deceduto, con il cav. uff. Domenico Triveri;

Decreta:

Il cav. uff. Domenico Triveri è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria, quale rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, in sostituzione del gr. uff. Mario Stella, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7001)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore ceramica operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore ceramica operanti nella provincia di Napoli;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 20 giugno 1977;

Visti i decreti ministeriali 28 luglio 1978, 26 settembre 1978, 27 settembre 1978, 13 dicembre 1978 e 23 febbraio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore ceramica operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramica operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7436)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1979.

Modificazioni allo statuto della Banca commerciale italiana, società per azioni, in Milano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Banca commerciale italiana S.p.a., banca di interesse nazionale con sede in Milano, approvato con decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1936, e successive modificazioni;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della Banca che, in data 27 aprile 1979, ha deliberato di apportare alcune modificazioni al testo degli articoli 3, 4, 7, 12, 15, 16 e 24 dello statuto sociale;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

Si approva la nuova formulazione degli articoli 3, 4, 7, 12, 15, 16 e 24 dello statuto della Banca commerciale italiana S.p.a., banca di interesse nazionale con sede in Milano, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO
DELLA BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A., IN MILANO

Art. 3. — La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050. La proroga della durata della società deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze di legge.

Art. 4. — La società ha per oggetto la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all'estero, quivi operando anche secondo le norme e consuetudini vigenti. Essa può compiere, fra le altre le seguenti operazioni:

a) passive:

1) ricevere depositi fruttiferi in conto corrente e a risparmio, liberi o vincolati, in valuta nazionale o estera, emettere buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa;

2) emettere assegni circolari, lettere di credito semplici o circolari e simili;

3) riscontare il proprio portafoglio italiano ed estero;

4) rilasciare accettazioni cambiarie dirette o per conto di terzi;

5) fare riporti ed anticipazioni su titoli di proprietà;

b) attive:

1) scontare cambiali, effetti di commercio e titoli di credito in genere sull'Italia e sull'estero, buoni del tesoro e cedole di titoli, note di pegno rilasciate da magazzini generali e da depositi franchi, titoli e documenti rappresentativi di merci o di pagamenti interni o internazionali;

2) acquistare titoli di Stato, garantiti dallo Stato o assimilati, obbligazioni di prestiti comunali, provinciali e regionali, cartelle fondiarie e obbligazioni ad esse assimilate e obbligazioni di società industriali, commerciali e agricole di primo ordine e altri titoli che siano emessi da enti con finalità e carattere di pubblico interesse; e inoltre obbligazioni e azioni di società industriali e commerciali di prim'ordine, quotate e non nelle borse italiane ed estere, nella misura opportuna per il lavoro con la clientela;

3) fare anticipazioni e riporti su titoli di cui al precedente n. 2), nonché su altri titoli di primo ordine e di largo mercato;

4) fare anticipazioni su fedi di deposito di magazzini generali e di depositi franchi, su merci, e in genere su documenti e titoli di credito di cui al precedente n. 1);

5) fare operazioni in cambi nei limiti e con le modalità prescritte dalle norme vigenti;

6) consentire aperture di credito semplici e documentate, prestiti di titoli, nonché crediti e finanziamenti di qualsiasi natura e sotto qualsiasi forma anche, ove del caso, senza garanzia ad istituti, enti pubblici e privati, banche, imprese industriali, commerciali ed agricole di notoria solvibilità e privati che abbiano i necessari requisiti per gli affidamenti richiesti;

7) concedere sovvenzioni ed aperture di credito in conto corrente contro garanzie;

8) esercitare il credito agrario di esercizio di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e sue integrazioni e modifiche;

9) concedere prestiti in valuta estera, anche in concorso con altre banche sia nazionali che estere, a persone fisiche o giuridiche italiane ed estere di primaria importanza;

10) far costruire od acquistare immobili per i propri stabilimenti e, quando ciò sia necessario, acquistarli per ricupero di crediti, e rivenderli;

11) assumere partecipazioni ad enti economici creati o promossi dallo Stato, ad enti e consorzi di carattere finanziario con elevati fini sociali e/o di pubblico interesse, a società finanziarie estere e a società che gestiscono servizi collaterali alla attività bancaria;

c) può inoltre:

1) comperare e vendere titoli pubblici e privati per conto di terzi; vendere titoli di proprietà;

2) concedere ed accettare servizi di corrispondenza e di rappresentanza;

3) ricevere e cedere all'incasso effetti semplici e documentati e in genere titoli e documenti rappresentativi di merci e di crediti sull'Italia e sull'estero, cedole, titoli rimborsabili, ed eseguire ogni operazione di intermediazione bancaria e finanziaria;

4) assumere servizi di ricevitoria provinciale e di esattoria comunale e di magazzini generali;

5) compiere servizi di cassa e di amministrazione per conto terzi;

6) prestare cauzioni, avalli e fidejussioni ed assumere mandati di credito;

7) ricevere sottoscrizioni di azioni e di obbligazioni; curare il pagamento di interessi, dividendi, cedole e titoli estratti;

8) accettare documenti, titoli e valori in deposito a custodia ed in amministrazione;

9) assumere il servizio di cassette di sicurezza, nonché quello di cassa continua di versamento e di cassa automatica di prelevamento;

10) curare il collocamento di prestiti pubblici, di azioni e di obbligazioni, e partecipare a sindacati di collocamento nei limiti ed a sensi dell'art. 45 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

11) compiere ogni atto inerente allo svolgimento e al buon fine delle operazioni sovraindicate;

12) intervenire alle assemblee tanto ordinarie che straordinarie di società di qualunque tipo, anche estere, in rappresentanza di terzi soci od azionisti in conformità alle vigenti leggi.

L'elencazione di cui sopra ha carattere meramente esemplificativo in quanto la società potrà compiere, nel rispetto della normativa vigente, qualunque atto che rientri o sia collegato, in modo anche indiretto, col proprio scopo sociale, richiedendo, ove occorra, l'autorizzazione dell'organo di vigilanza.

La società, eccezion fatta per le operazioni in valuta effettuate dalle filiali estere non può concedere finanziamenti con scadenza superiore al breve termine, salvo autorizzazione che l'organo di vigilanza potrà rilasciare per singole operazioni o attraverso la fissazione di appositi massimali.

Art. 7. — Nel caso di aumento del capitale sociale i versamenti delle azioni saranno effettuati dai sottoscrittori a richiesta del consiglio di amministrazione mediante avviso da pubblicarsi a norma di legge oltre che nei periodici che il consiglio stesso designerà.

I versamenti saranno fatti presso la cassa della Banca in Milano e presso quelle altre casse che il consiglio di amministrazione crederà di designare.

Sui ritardati pagamenti decorrerà l'interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato nella misura, non superiore comunque al 3%, che il consiglio determinerà di volta in volta; fermo ogni altro provvedimento disposto dalla legge nei confronti del socio ritardatario nei pagamenti, e ferma la responsabilità dei cedenti e giranti di azioni non liberate.

Art. 12. — Possono partecipare all'assemblea i titolari di azioni aventi diritto a voto i quali, ancorché già iscritti nel libro dei soci, abbiano depositato le azioni a norma di legge.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio avente diritto a voto salvo quanto previsto dall'art. 2372 del codice civile, mediante semplice delega scritta con firma autenticata da un componente il consiglio o da un funzionario della direzione centrale o dal direttore di una sede o succursale o filiale, ovvero dal capo di una agenzia della Banca.

Art. 15. — Per la validità della costituzione delle assemblee sia ordinarie che straordinarie in qualsiasi convocazione e per la validità delle loro deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

Le elezioni alle cariche sociali sono deliberate a maggioranza relativa, e a schede segrete, salvo che l'assemblea unanime non decida di procedervi per acclamazione.

Per la validità delle assemblee e la formazione delle maggioranze si tiene conto soltanto di quella parte del capitale sociale costituita da azioni aventi diritto a voto.

Art. 16. — Di ogni assemblea viene redatto un verbale, il quale deve essere approvato e sottoscritto dal presidente e dal segretario, quando non sia redatto da notaio.

Il verbale contiene le proposte presentate e le deliberazioni prese. Su richiesta dei soci devono essere riassunte le loro dichiarazioni.

Le copie e gli estratti di questi verbali che debbono essere prodotti in giudizio od altrove saranno dichiarati conformi dal presidente del consiglio di amministrazione, o da chi ne fa le veci, da un membro del consiglio e dal segretario dell'assemblea.

I verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti da notaio.

Art. 24. — Le deliberazioni saranno constatate in processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge verranno firmati dal presidente, o da chi ne fa le veci, da un altro membro del consiglio, all'uopo delegato di volta in volta, e dal segretario.

Gli estratti dei verbali firmati dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario fanno prova ovunque occorra produrli e specialmente in giudizio.

Visto, *il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(7312)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 23 agosto 1971;

Visti i decreti ministeriali 7 maggio 1973, 5 giugno 1973, 6 agosto 1973, 19 novembre 1973, 26 gennaio 1974, 1° aprile 1974, 25 settembre 1974, 9 gennaio 1975, 13 maggio 1975, 20 agosto 1975, 2 ottobre 1975, 16 dicembre 1975, 12 aprile 1976, 26 luglio 1976, 20 aprile 1977, 21 dicembre 1977, 22 dicembre 1977, 1° luglio 1978, 3 luglio 1978, 20 novembre 1978, 21 novembre 1978, 22 novembre 1978, 26 febbraio 1979, 27 febbraio 1979 e 9 aprile 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 22 dicembre 1971 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7438)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1979.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore della meccanica navale operanti nella provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della meccanica navale operanti nella provincia di Napoli, ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° dicembre 1977;

Visti i decreti ministeriali 6 ottobre 1978, 7 ottobre 1978, 8 gennaio 1979 e 2 aprile 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore della meccanica navale operanti nella provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della meccanica navale operanti nella provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7463)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sapel, in Montorio Veronese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sapel - Industria tessile di Montorio Veronese (Verona);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sapel - Industria tessile di Montorio Veronese (Verona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 novembre 1978 al 27 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7440)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società ascensori italiani riuniti S.A.I.R. - Falconi - SAFOV S.p.a., stabilimento di Novara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società ascensori italiani riuniti S.A.I.R.-Falconi SAFOV, stabilimento di Novara;

Visti i decreti ministeriali 16 agosto 1978, 2 settembre 1978 e 29 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 30 dicembre 1978;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società ascensori italiani riuniti S.A.I.R.-Falconi SAFOV, stabilimento di Novara, è prolungata fino al 30 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7439)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1979.

Ricostituzione del collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1417, sul riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche e, in particolare, l'art. 17 concernente la composizione e la nomina del collegio sindacale dell'Ente predetto;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1976, con il quale è stato ricostituito, per la durata di un triennio, l'organo predetto;

Visto l'esito delle elezioni delle rappresentanti delle iscritte all'Ente in seno al collegio sindacale da parte del consiglio nazionale nella riunione del 21 aprile 1978 quale risulta dal verbale della riunione medesima trasmesso dall'Ente con nota n. 913 del 27 aprile 1978;

Viste le designazioni effettuate dal Ministero del tesoro con nota n. 123109 del 31 maggio 1979;

Ritenuto di procedere alla ricostituzione del collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche, scaduto per decorso triennio;

Decreta:

Il collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche è composto dai seguenti membri:

Cianfarini Anna Maria, membro effettivo, e Gerundo Ilda, membro supplente, elette dal consiglio nazionale;

Vetrella dott. Cesare, primo dirigente, membro effettivo con funzioni di presidente e Mangano dottor Giuseppe, consigliere, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

De Marco Pansini dott.ssa Maria Rosaria, primo dirigente, membro effettivo e Sapora rag. Sergio, direttore aggiunto di ragioneria di 1ª classe, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7350)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SEIM - Stamperia estense industria meccanica, in Ruina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. SEIM - Stamperia estense industria meccanica di Ruina (Ferrara);

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1978, 31 luglio 1978, 22 gennaio 1979 e 3 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 ottobre 1977 al 28 gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SEIM - Stamperia estense industria meccanica di Ruina (Ferrara), è prolungata fino al 28 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7437)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1979.

Riconoscimento in provincia di Reggio Calabria del carattere sostitutivo dell'attività industriale della S.p.a. Eraclea promossa dalla Gepi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la domanda della S.p.a. Eraclea, con sede in Catanzaro, per il riconoscimento del carattere sostitutivo ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori esuberante della S.p.a. Temesa;

Considerato che la società predetta è stata costituita per la realizzazione di iniziative industriali intese al mantenimento dei livelli occupazionali in provincia di Reggio Calabria;

Decreta:

E' riconosciuto in provincia di Reggio Calabria il carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Eraclea promossa dalla Gepi.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 luglio 1979 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1979

*Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato*
NICOLAZZI

(7435)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1979.

Modalità sulla disciplina dei due anni di praticantato necessari per l'ammissione all'esame di Stato per il conseguimento del certificato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro;

Visto l'art. 3, secondo comma, lettera *e)*, della stessa legge, il quale dispone che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, siano fissate le modalità sulla disciplina dei due anni di praticantato necessari per l'ammissione all'esame di Stato per il conseguimento del certificato di abilitazione allo esercizio della professione di consulente del lavoro;

Vista la nota numero 2030/ML del 13 aprile 1979, con la quale il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha avanzato la citata proposta;

Ritenuta la necessità di provvedere agli adempimenti di cui al menzionato art. 3, secondo comma, lettera *e)*;

Decreta:

Art. 1.

Presso ogni consiglio provinciale è istituito un registro dei praticanti.

Per l'iscrizione nel registro dei praticanti sono richiesti:

1) certificato di nascita;

2) certificato di residenza;

3) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione;

4) titolo di studio o copia autenticata del titolo stesso;

5) certificato del consulente del lavoro o di altro professionista, di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che avendo ammesso il richiedente a frequentare il proprio studio per gli effetti della pratica, ne dia attestazione.

Art. 2.

Il consiglio provinciale provvede alle iscrizioni nel registro dei praticanti.

La deliberazione del consiglio provinciale va presa entro sessanta giorni dalla domanda di iscrizione.

Qualora il consiglio provinciale non abbia deliberato nel termine di cui al comma precedente o non abbia provveduto alla iscrizione, l'interessato può presentare ricorso, entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla comunicazione della mancata iscrizione, al Consiglio nazionale che decide in via definitiva.

Art. 3.

Il periodo di pratica si computa dalla data della deliberazione del consiglio provinciale con cui si è provveduto all'iscrizione nel registro speciale dei praticanti.

Lo svolgimento della pratica è incompatibile con la permanenza di una delle condizioni previste dall'art. 4 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Art. 4.

Il praticante che frequenta lo studio di un consulente del lavoro o di altro professionista di cui allo art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, al termine di ogni anno di pratica deve presentare al consiglio provinciale:

1) un certificato dello stesso consulente o altro professionista, nel quale va attestata la frequenza dello studio;

2) una relazione sulle principali pratiche frequentate.

La relazione di cui al punto 2) del precedente comma deve essere controfirmata dal professionista presso il quale il praticante ha svolto la pratica.

Il professionista non potrà ammettere contemporaneamente più di due praticanti presso il proprio studio.

Il praticantato non può svolgersi contemporaneamente per attività professionali diverse.

Art. 5.

Il servizio militare sospende la durata della pratica. Ai fini del raggiungimento dei due anni di pratica, il periodo compiuto prima del servizio militare si cumula con quello successivamente compiuto sempreché la sospensione non abbia una durata superiore a quella del servizio militare stesso.

Art. 6.

Il praticante che passa da uno studio ad un altro di consulente del lavoro o di altro professionista deve presentare, entro trenta giorni, al consiglio provinciale un certificato e la relazione di cui all'art. 4 relativamente al periodo trascorso presso lo studio da cui si allontana.

Art. 7.

Il consiglio provinciale rilascia, a richiesta degli interessati, un certificato di compimento della pratica a coloro che dai documenti prodotti, ai sensi degli articoli precedenti, risultino aver svolto effettivamente e lodevolmente la pratica.

Art. 8.

In caso di trasferimento della residenza, il praticante può richiedere di essere iscritto nel registro dei praticanti della provincia nella quale si è trasferito, mediante comunicazione, rivolta al consiglio provinciale territorialmente competente, corredata dai documenti di cui all'art. 1.

Il praticante viene iscritto con l'anzianità già maturata.

Art. 9.

La cancellazione dal registro dei praticanti è dichiarata dal consiglio provinciale d'ufficio o su motivata richiesta del pubblico ministero nei seguenti casi:

1) incompatibilità;

2) inosservanza dell'obbligo di residenza;

3) rinuncia all'iscrizione;

4) nei casi previsti dall'art. 31 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Per le eventuali reiscrizioni sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7319)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1979.

Disposizioni nazionali integrative a quelle comunitarie sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato dal regolamento (CEE) n. 1303/79 del Consiglio del 25 giugno 1979;

Visto il regolamento (CEE) n. 349/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979, relativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il regolamento (CEE) n. 1708/79 del Consiglio del 24 luglio 1979 che determina, per la campagna 1979-80, i prezzi da pagare a titolo della distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione e l'importo massimo della partecipazione del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia;

Visto il regolamento (CEE) n. 1715/79 della commissione del 3 agosto 1979 che stabilisce le modalità di applicazione dell'obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1979-80;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, recante norme relative all'obbligo di far distillare, ai sensi delle disposizioni della Comunità economica europea, i sottoprodotti della vinificazione;

Visto il proprio decreto del 3 luglio 1979 in materia di denuncia annuale di produzione e di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1391/79 della commissione del 4 luglio 1979, che modifica il precedente regolamento (CEE) n. 1945/78 della commissione dell'11 agosto 1978, per quanto riguarda le gradazioni alcolometriche volumiche delle diverse zone vitivinicole;

Considerato che tutte le norme comunitarie sono direttamente applicabili all'interno degli Stati membri e, quindi, nel territorio della Repubblica italiana;

Attesa la necessità di integrare la normativa CEE in materia con disposizioni nazionali allo scopo di renderne possibile l'attuazione in modo organico ed ordinato;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione, nel territorio della Repubblica, delle disposizioni comunitarie sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione e delle norme del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, citato nelle premesse, per la campagna vitivinicola 1979-80, si osservano le norme integrative del presente decreto.

Art. 2.

Nel caso in cui i soggetti all'obbligo delle prestazioni viniche non detengano la totalità o parte dei sottoprodotti, l'obbligo stesso si ripartisce tra il produttore dei mosti di uva, dei mosti di uva parzialmente fermentati o del vino nuovo in fermentazione e l'elaboratore finale del vino.

Salvo contrario ed esplicito accordo tra le parti, l'obbligo delle prestazioni viniche si considera ripartito in parti uguali tra gli elaboratori del vino ed i produttori che hanno consegnato loro il mosto di uva, il mosto di uva parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione.

Art. 3.

Qualora il produttore soggetto all'obbligo delle prestazioni viniche intenda far distillare i prodotti in causa in un altro Stato membro, oltre agli obblighi previsti all'art. 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1715/79 della commissione di cui alle premesse, lo stesso produttore vitivinicolo è tenuto ad indicare nelle caselle 14 e 16 del documento di accompagnamento del prodotto da distillare l'alcole presente nei prodotti consegnati e la quantità totale di questi stessi prodotti.

Art. 4.

Sono esentati dall'obbligo delle prestazioni viniche:

a) i produttori vinicoli delle isole minori (escluse, quindi, la Sicilia e la Sardegna);

b) i produttori vinicoli dell'intero territorio della Repubblica la cui produzione, nella campagna 1979-80, non supera i 35 ettolitri,

a condizione, in entrambi i casi, che i sottoprodotti siano ritirati « sotto controllo », ai sensi del regolamento (CEE) n. 349/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979.

A tal fine, i produttori di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo debbono darne comunicazione al competente istituto preposto alla vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agricoli, precisando il luogo del deposito dei sottoprodotti, la loro qualità e quantità nonchè la data fissata per la esecuzione delle operazioni che li rendono inutilizzabili al consumo umano.

Il predetto istituto, previo accertamento da eseguirsi per sondaggio, provvederà al rilascio di un attestato dell'avvenuta inutilizzazione.

Le quantità di vinacce e di fecce rese inutilizzabili al consumo umano dovranno essere in rapporto diretto con le quantità di vino ottenuto.

La determinazione delle quantità minime di vinacce e di fecce da « consegnare sotto controllo » è demandata alle competenti autorità regionali.

Il contenuto in alcool delle vinacce e delle fecce inutilizzate non può essere inferiore a quello che le stesse autorità regionali fisseranno per gli stessi sottoprodotti da inviare alle distillerie.

Art. 5.

Sia le vinacce che le fecce dovranno contenere, all'atto della loro introduzione in distilleria, un grado minimo di alcole per quintale.

I contenuti minimi in alcole sia delle vinacce che delle fecce saranno fissati su base regionale a cura delle amministrazioni delle regioni, avuto riguardo:

da una parte, alle finalità che la disciplina delle « prestazioni viniche » intende perseguire per il miglioramento qualitativo della produzione e per la prevenzione delle frodi;

dall'altra parte, alle diverse situazioni locali di produzione e di vinificazione nonchè ai diversi tipi di sottoprodotti.

Gli accertamenti per verificare il rispetto delle disposizioni del presente articolo saranno effettuati dagli organismi incaricati della vigilanza sulla repressione delle frodi.

Art. 6.

Le vinacce e le fecce che sono oggetto dell'obbligo delle prestazioni viniche devono essere consegnate alle distillerie entro i seguenti termini:

a) le vinacce, entro quello massimo di venti giorni dalla fine del periodo vendemmiale, determinato annualmente con decreto prefettizio;

b) le fecce, entro il termine massimo di trenta giorni da quello del loro ottenimento.

Art. 7.

Il prezzo dell'alcole delle prestazioni viniche che l'organismo di intervento (A.I.M.A.) deve corrispondere al distillatore per l'alcole ad esso consegnato, è di E.C.U. 1,23 pari a L. 1.290 per grado e per ettolitro.

Art. 8.

La gradazione alcolometrica, determinata per distillazione, delle vinacce, delle fecce ed eventualmente del vino avviato alla distillazione dagli obbligati alle prestazioni viniche, viene stabilita, per grado quintale, d'accordo fra le parti, all'atto della consegna della materia prima.

In mancanza d'accordo, la gradazione alcolometrica sarà determinata dal laboratorio compartimentale delle dogane o dall'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi competenti per territorio.

Le relative spese di analisi sono a carico delle parti e dovranno essere ripartite in uguale misura.

Art. 9.

Le distillerie, all'atto del ricevimento delle vinacce, delle fecce ed eventualmente dei vini da distillare da parte degli obbligati alle prestazioni viniche, devono redigere una bolletta, conforme al modello *A* annesso al presente decreto, da compilare a ricalco in sei esemplari e dalla quale devono risultare le seguenti indicazioni:

a) generalità e residenza dell'obbligato alle prestazioni viniche, se persona fisica, ragione sociale e sede, se persona giuridica o gruppo di persone;

b) indicazione della materia prima consegnata;

c) quantità della materia prima espressa in quintali,

d) gradazione di alcole totale in essa contenuta;

e) quantità complessiva di alcool, espressa in litri anidri, contenuto nelle materie prime consegnate per la distillazione;

f) quantità complessiva di alcool espressa in litri anidri ricavabile dalla distillazione delle materie prime consegnate e che il distillatore si impegna a consegnare all'A.I.M.A. per conto del conferente;

g) estremi della bolletta di accompagnamento (nei casi in cui è prevista dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni).

Dei sei esemplari della bolletta di cui sopra, due vanno trattenuti in distilleria, due vanno consegnati al conferente per dimostrare l'avvenuto adempimento dei suoi obblighi, i rimanenti due vengono inviati, a cura della distilleria medesima, l'una all'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi competente per territorio e l'altra al comune al quale è stata o sarà presentata la denuncia di produzione relativa alla vendemmia della campagna vitivinicola 1979-80.

Dei due esemplari della bolletta di cui sopra consegnati al conferente, uno va da questo tenuto a disposizione del personale degli uffici che vigilano sul rispetto delle disposizioni in questa materia, l'altro va allegato alla eventuale domanda intesa a fruire di benefici comunitari previsti nel settore vitivinicolo.

Le distillerie devono tenere bollettari distinti per ogni tipo di materia ricevuta.

I dati riportati sulle bollette devono essere trascritti sul registro della materia prima serie *C*, modello 41 D II in dotazione alle distillerie.

Nelle bollette, a cura delle distillerie, deve essere messo in evidenza:

se il produttore effettua la consegna nella misura ridotta per avere avviato le vinacce alla fabbricazione di enocianina;

se il produttore effettua la consegna nella misura ridotta per avere ottenuto vini bianchi a denominazione di origine controllata o controllata e garantita.

Art. 10.

L'alcool ottenuto dalle distillerie, che deve essere consegnato all'A.I.M.A. entro il 31 agosto 1980, deve avere una gradazione alcoolica non inferiore a 95 gradi.

Le modalità e le condizioni per la consegna dell'alcool saranno stabilite dall'A.I.M.A. con l'osservanza delle disposizioni comunitarie.

Contestualmente alla consegna dell'alcool, le distillerie devono trasmettere all'A.I.M.A., ai fini della riscossione del prezzo dell'alcool delle prestazioni viniche i seguenti documenti:

a) le matrici delle bollette di ricevimento della materia prima che devono trovare riscontro nella trascrizione sul registro della materia prima, serie *C*, modello 41 D II;

b) una dichiarazione attestante che l'alcool consegnato proviene dalla distillazione delle materie prime ricevute dagli obbligati alle prestazioni viniche che hanno conferito alla distilleria il mandato di distillare e di consegnare il prodotto all'A.I.M.A.;

c) una dichiarazione dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, attestante che l'alcole posto a disposizione dell'A.I.M.A. proviene dalle materie prime fatte distillare per il soddisfacimento delle prestazioni viniche sulla base dei dati contenuti nei registri finanziari.

Art. 11.

Le quantità di alcole che le distillerie devono consegnare all'A.I.M.A., devono corrispondere al monte gradi alcool contenuto nelle materie prime consegnate per la distillazione, detratte le perdite tecniche di lavorazione.

Art. 12.

Il prezzo dell'alcool delle prestazioni viniche, che ai sensi del precedente art. 4, l'A.I.M.A. è tenuta a pagare alle distillerie, si riferisce all'alcool rettificato « buon gusto » avente una gradazione minima di 95 gradi.

Il prezzo di cui al comma precedente è corrisposto anche per l'alcool con gradazione non inferiore a 92 gradi idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione, a condizione che il relativo quantitativo non superi il 6 % di ciascuna partita di alcole consegnato all'A.I.M.A.

Art. 13.

Nel determinare, per la campagna vitivinicola 1979-80 le condizioni di vendita dell'alcool ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito in legge 3 dicembre 1971, n. 1064, l'A.I.M.A., può accordare, a favore delle distillerie che hanno prodotto l'alcool, il diritto di prelazione da esercitarsi all'atto della consegna del prodotto.

Tale facoltà sarà esercitata in relazione all'andamento del mercato dell'alcool.

Art. 14.

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative agli obblighi delle prestazioni viniche, le cui violazioni sono perseguite a termini dell'art. 9 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, è esercitata dagli organi incaricati della vigilanza sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agricolo che la svolgono secondo le norme vigenti.

Il controllo sulla produzione di acquaviti di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 349/79 è esercitato dagli U.T.I.F.

Art. 15.

I produttori, che per la campagna vitivinicola 1978-79 hanno assolto completamente all'obbligo delle prestazioni viniche in base alle gradazioni alcolometriche forfettarie stabilite con il regolamento (CEE) n. 1945/78 della commissione dell'11 agosto 1978, potranno fruire di un credito, a valere sulle prestazioni viniche della campagna 1979-80.

A tal fine, debbono inoltrare entro il 30 novembre 1979 domanda all'A.I.M.A., corredata da una attestazione rilasciata dagli organi incaricati della vigilanza sulle repressioni delle frodi, competenti per territorio, dalla quale risulti che l'interessato ha diritto al credito stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1979

Il Ministro: MARCORA

MODELLO *A*

BOLLETTA DI CONSEGNA (1)

BOLLETTA N. . . . . . .

L'obbligato alle prestazioni viniche (2) . . . . con residenza o sede in . . . .
ha consegnato in data odierna alla distilleria . . . .
le seguenti quantità di materie prime vinose o vino ottenute nella zona (3) . . . .

A) Per la produzione di alcool da consegnare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.;

B) Per la produzione di acquavite a liberazione totale/parziale (4) dall'obbligo delle prestazioni viniche.

MATERIE PRIME	Quantità	Gradazione			Totale litri anidri	
		Svolta	Da svolgere	Totale	Conferiti (5)	Ottenibili (6)
Vinacce fermentate	q.li					
Vinacce parzialmente fermentate	q.li					
Fecce di vino	q.li					
Vino	hl					

Estremi della bolletta di accompagnamento . . . . (7).

Estremi della denuncia di produzione . . . . (8).

Nel caso che il conferente di materie vinose (fecce, vino) abbia proceduto alla vinificazione partendo da mosto acquistato, lo stesso è tenuto ad indicare qui appresso le generalità o la ragione sociale del venditore nonché la residenza o la sede
. . . .

Data, ...

Il conferente . . . .

Il distillatore . . . .

---

(1) La bolletta va compilata distintamente per ogni tipo e partita di materia vinosa consegnata. Essa va compilata in 6 esemplari: il primo e il secondo per il conferente; il terzo per il distillatore; il quarto per l'istituto di vigilanza; il quinto per l'ufficio del comune; il sesto, che costituisce la matrice della bolletta, deve essere custodito agli atti della distilleria.

(2) Indicare le generalità o la ragione sociale.

(3) Indicare la zona C/1B, *C/2* o C/3 a seconda della provenienza del prodotto.

(4) Cancellare le voci che non interessano.

(5) Indicare la quantità complessiva di alcool contenuto nelle materie prime consegnate per la distillazione di cui all'art. 15, lettera *e*).

(6) Quantità complessiva di alcool ottenibile dalla distillazione dei prodotti, comprensiva degli scarti di lavorazione, ossia delle teste e code, e che il distillatore si impegna a consegnare all'A.I.M.A. per conto del conferente.

(7) Tali estremi sono da apporre nei casi di vinificatori che hanno cantine con capacità ricettiva superiore ad ettolitri 100, a termini dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni.

(8) Indicare, se già presentata, la data e l'ufficio presso cui la denuncia è stata presentata, nonchè il quantitativo di vino denunciato.

(7432)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 161

Corso dei cambi del 20 agosto 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	819,05	819,05	819,10	819,05	819 —	819,03	818,95	819,05	819,05	819,05
Dollaro canadese	700,50	700,50	700,80	700,50	700,70	700,45	700,30	700,50	700,50	700,50
Marco germanico	446,93	446,93	446,85	446,93	447,07	446,90	446,90	446,93	446,93	446,95
Fiorino olandese	407,02	407,02	406,80	407,02	407 —	407 —	406,79	407,02	407,02	407 —
Franco belga	27,915	27,915	27,91	27,915	27,95	27,90	27,918	27,915	27,915	27,91
Franco francese	192,05	192,05	191,80	192,05	192,15	192,03	192,10	192,05	192,05	192,05
Lira sterlina	1810,60	1810,60	1807 —	1810,60	1811,87	1810,55	1810,50	1810,60	1810,60	1810,60
Lira irlandese	1680 —	1680 —	1680 —	1680 —	1680 —	—	1680 —	1680 —	1680 —	—
Corona danese	155,10	155,10	155,10	155,10	155,10	155,05	155,11	155,10	155,10	155,10
Corona norvegese	162,66	162,66	162,60	162,66	162,70	162,65	162,68	162,66	162,66	162,65
Corona svedese	193,49	193,49	193,50	193,49	193,55	193,45	193,44	193,49	193,49	193,50
Franco svizzero	493,79	493,79	493,40	493,79	494 —	493,75	493,73	493,79	493,79	493,80
Scellino austriaco	61,169	61,169	61,20	61,169	61,20	61,15	61,165	61,169	61,169	61,16
Escudo portoghese	16,90	16,90	16,65	16,90	16,70	16,85	16,65	16,90	16,90	16,90
Peseta spagnola	12,40	12,40	12,39	12,40	12,40	12,35	12,404	12,40	12,40	12,40
Yen giapponese	3,77	3,77	3,77	3,77	3,769	3,75	3,765	3,77	3,77	3,77

Media dei titoli del 20 agosto 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	67,10
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,60
» 5,50 % » » 1968-83	85,275
» 5,50 % » » 1969-84	81,375
» 6 % » » 1970-85	80,125
» 6 % » » 1971-86	77,85
» 6 % » » 1972-87	76,70
» 9 % » » 1975-90	82,35
» 9 % » » 1976-91	82,95
» 10 % » » 1977-92	85,45
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,35
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,125
» » » » 1- 1-1978/80	100,575
» » » » 1- 3-1978/80	100,625
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,475
» » » » 1- 8-1978/80	100,55
» » » » 1-10-1978/80	100,325
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,725
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,25
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,175
» » » 10 % 1- 1-1981	97,20
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,525
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,925
» » » 12 % 1- 4-1982	98,65
» » » 12 % 1-10-1983	97,375
» » » 12 % 1- 1-1984	97,20
» » » 12 % 1-10-1987	96,10

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 agosto 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	819 —
Dollaro canadese	700,40
Marco germanico	446,915
Fiorino olandese	406,905
Franco belga	27,916
Franco francese	192,075
Lira sterlina	1810,55
Lira irlandese	1680 —
Corona danese	155,105
Corona norvegese	162,67
Corona svedese	193,465
Franco svizzero	493,76
Scellino austriaco	61,167
Escudo portoghese	16,775
Peseta spagnola	12,402
Yen giapponese	3,767

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 25 luglio 1910, n. 775;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Accertato che nell'anno 1978 nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa si sono resi disponibili quattro posti dopo aver detratto dal numero delle vacanze i posti da riservare ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al concorso interno a direttore di sezione A.C., decreto ministeriale n. 3732 del 19 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1978, registro n. 10, foglio n. 283;
Considerata la necessità di provvedere all'assunzione di quattro consiglieri presso gli uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici in considerazione della carenza di tale personale nei predetti uffici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro in data 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1, foglio n. 338, con il quale il Ministero dei lavori pubblici è stato autorizzato, tra l'altro, a bandire un concorso a quattro posti di consigliere in prova dell'A.C. per le vacanze esistenti nell'anno 1978;
Ritenuto che ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, deve procedersi alla riserva di un sesto dei posti messi a concorso in favore degli impiegati della carriera di concetto di questa amministrazione in possesso dei requisiti richiesti e che tale riserva è pari ad un posto;
Visto il decreto ministeriale n. 11166 del 17 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1977, registro n. 9, foglio n. 127, con il quale è stato stabilito il programma di esame per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera direttiva amministrativa del Ministero dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero dei lavori pubblici.

Dei predetti quattro posti uno è riservato, a norma dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto del Ministero dei lavori pubblici con la qualifica di segretario capo o equiparata, nonché di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del prescritto diploma di laurea.

I quattro posti messi a concorso sono ripartiti tra gli uffici di questa amministrazione aventi sede nelle seguenti regioni:

Regione Piemonte .	posti 2
Regione Trentino-Alto Adige .	» 2

Ai fini dell'assegnazione delle sedi le preferenze manifestate dai vincitori sono subordinate al relativo posto occupato nella graduatoria ed al contingente dei posti previsti per ciascuna delle regioni sopra indicate.

I vincitori del concorso non potranno ottenere il trasferimento se non dopo cinque anni di servizio prestato nella sede loro assegnata all'atto della nomina.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza; laurea in scienze politiche o politico sociali; laurea in economia e commercio; laurea in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto orientale di Napoli; laurea in scienze economico-marittime rilasciata dall'Istituto universitario di Napoli; laurea in economia aziendale; laurea in scienze economiche e sociali o titolo equipollente;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti norme.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 marzo 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi a concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio allo accertamento del requisito della buona condotta morale e civile nonché della causa di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo e firmate dagli interessati, dovranno pervenire a questo Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione coordinamento legislativo, con sede in Roma, piazza di Porta Pia, nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma precedente. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome ed il nome (scritti in carattere stampatello, qualora la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita, nonché, qualora abbia superato il limite di età di anni 35, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite massimo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, in caso contrario, le une e gli altri;

f) il possesso di uno dei titoli di studio indicati nello art. 2, con l'indicazione dell'anno e dell'università presso la quale è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonché la precedente residenza, nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

m) l'impegno di raggiungere in caso di nomina l'ufficio cui sarà destinato.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui al primo e secondo comma del presente articolo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, né di quelle non autenticate e non recanti il visto prescritto.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengono tutte le indicazioni sopra precisate circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di due prove scritte e di un colloquio nelle materie elencate nel programma allegato al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nel palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 8 e 9 gennaio 1980, con inizio alle ore 8.

Ai candidati ammessi a sostenere la prova scritta non sarà data comunicazione alcuna; pertanto coloro ai quali non venga data notizia dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi nei giorni e nell'ora indicati al precedente comma presso la sede di esame, muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa. La seduta della prova orale è pubblica.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto in esso la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 6.

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) tessera di riconoscimento, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione coordinamento legislativo, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonché quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina sono quelli previsti dalle vigenti norme (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nella legge 2 aprile 1968, n. 482).

Art. 8.

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì, dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare a pena di decadenza, nel termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel presente art. 2 al n. 2);

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra, per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e per gli invalidi per servizio ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

I) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

II) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

I) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

II) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I concorrenti che sono impiegati statali di ruolo, anche se in prova possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dalla amministrazione di provenienza con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo; quelli di cui ai numeri 2) e 4) dovranno attestare anche che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine, esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina a consigliere in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova lo stipendio nella qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole verrà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato modificato con l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 11.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e loro modificazioni.

Roma, addì 25 maggio 1979

Il Ministro: COMPAGNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 1979
Registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 162

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

1) Diritto amministrativo e/o costituzionale.
2) Diritto privato.

Colloquio

Il colloquio verterà, oltre che sulle materie indicate per le prove scritte, sulle seguenti materie:

1) procedura civile;
2) scienze delle finanze;
3) economia politica;
4) contabilità dello Stato;
5) elementi di diritto e procedura penale;
6) legislazione dei lavori pubblici.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione coordinamento legislativo - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . residente in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . n. . . . (1) chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a quattro posti di consigliere in prova presso gli uffici di codesta amministrazione.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età di cui all'art. 2 del bando perchè . . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . . con la qualifica di . . . . . . presso il quale è stato assunto il . . . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi nel caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

Data, ...

Firma . . . . (7)
(autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 2 del bando che danno titoli all'elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi delle non iscrizioni e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare la causa della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio, dal cancelliere, o dal segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio, del cancelliere o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

La firma dell'aspirante potrà essere altresì autenticata da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(7342)

MINISTERO DELLA DIFESA

Aumento, da settecento a novecento, del numero dei posti del concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione al corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 12 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1978, registro n. 24, foglio n. 13, con il quale è stato indetto un concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione di settecento allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri al corso biennale 1° ottobre 1979-giugno 1981;

Considerato che, per fatti sopravvenuti, nell'organico unico dei vicebrigadieri e brigadieri si avranno, nel giugno 1981, un numero di deficienze superiore a quello a suo tempo previsto e che pertanto occorre aumentare di duecento unità il numero degli aspiranti da ammettere al predetto corso;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 1 del decreto ministeriale in data 12 agosto 1978, con il quale è stato indetto un concorso per l'ammissione al corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, è modificato nel senso che il numero degli allievi da ammettere al predetto corso è di novecento unità anzichè di settecento.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 luglio 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1979
Registro n. 21 Difesa, foglio n. 61

(7505)

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO

Concorso a due posti di medico assistente del reparto medico del dipendente laboratorio provinciale di igiene e profilassi

L'amministrazione provinciale di Bergamo ha bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di medico assistente del reparto medico (fascia 5ª, indice 2°) del dipendente laboratorio provinciale di igiene e profilassi.

Scadenza utile per la presentazione della domanda nelle forme rituali: 17 settembre 1979.

Altre prescrizioni ed adempimenti, secondo le vigenti disposizioni in materia.

(7374)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Stralcio di una condotta medica dal bando di concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como

Con decreto del presidente della giunta regionale della Lombardia 8 giugno 1979, n. 330/SAN.CO, sono state stralciate dal bando di concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como al 30 novembre 1977, la condotta medica del comune di Esino Lario e le condotte mediche consorziali: Barzano-Cremella-Sirtori-Viganò; Binago-Solbiate; Castello Brianza-Colle Brianza; Cortenova-Parlasco-Taceno-Primaluna; Garlate-Pescate-Malgrate; Gera Lario-Montemezzo-Trezzone-Sorico; Osnago-Lomagna; Pellio-Laino-Ponna.

(7413)

OSPEDALE MAGGIORE « SS. TRINITA' » DI FOSSANO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi e ricerche cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi e ricerche cliniche (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fossano (Cuneo).

(2679/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA SCALETTA » DI IMOLA

Concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alla ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione segreteria dell'ente in Imola (Bologna).

(2684/S)

OSPEDALE PER MOTULESI E NEUROLESI « VILLA ROSA » DI PERGINE VALSUGANA

Concorso a due posti di assistente di recupero e rieducazione funzionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di recupero e rieducazione funzionale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale del Trentino-Alto Adige 23 settembre 1970, n. 20.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pergine Valsugana (Trento).

(2655/S)

OSPEDALE « A. AJELLO E B. NAGAR » DI MAZARA DEL VALLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione (a tempo pieno);

un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alla ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mazara del Vallo (Trapani).

(2681/S)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, due posti di aiuto e quattro posti di assistente del servizio di cardiologia con annessa unità coronarica;

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale « R. Falcone »;

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di pediatria;

un posto di assistente di dermatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(2659/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia pediatrica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia pediatrica (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(2663/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE III » DI MONSELICE

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi e ricerche cliniche e di anatomia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi e ricerche cliniche e di anatomia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alla ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Monselice (Padova).

(2683/S)

OSPEDALE CIVICO «RENZETTI» DI LANCIANO

Concorso ad un posto di primario di anatomia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anatomia patologica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alla ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lanciano (Chieti).

(2686/S)

OSPEDALE «CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA» DI S. GIOVANNI ROTONDO

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Giovanni Rotondo (Foggia).

(2677/S)

SPEDALI RIUNITI «S. MARIA MADDALENA» DI VOLTERRA

Concorso ad un posto di primario di pediatria.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alla ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Volterra (Pisa).

(2687/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI ROVIGO

Concorso ad un posto di primario di tisiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di tisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alla ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Rovigo.

(2685/S)

OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della seconda divisione di chirurgia generale con compiti d'urgenza;

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto della divisione di dermatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Foggia.

(2672/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Foggia.

(2674/S)

OSPEDALE CIVILE DI LAMEZIA TERME

Concorso ad un posto di aiuto di malattie infettive

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di malattie infettive (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alla ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lamezia Terme (Cosenza).

(2682/S)

OSPEDALE « F. DEL PONTE » DI VARESE

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alla ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Varese.

(2680/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1978, n. **69**.

Servizio di prevenzione, cura e riabilitazione delle forme di devianza sociale, tossicodipendenza e alcolismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Repubblica n.* 24 *del* 15 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del servizio

La provincia autonoma di Bolzano istituisce e assicura nel proprio territorio un servizio che ha le seguenti finalità:

a) la prevenzione e la cura di forme di disadattamento, di emarginazione e devianza sociale, di tossicodipendenza e di alcolismo, nonchè di tutte le altre forme che necessitano di analogo intervento;

b) la relativa assistenza e/o consulenza medica, psicologica, pedagogica, sociale e legale;

c) la riabilitazione e il reinserimento delle persone assistibili;

d) la divulgazione di informazioni idonee atte a prevenire l'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e psicotrope o alcoliche.

Art. 2.

Servizi

La finalità di cui all'art. 1 vengono perseguite attraverso le strutture sanitarie e sociali pubbliche o convenzionate con la provincia, in particolare tramite l'attività specifica di:

a) centri medici e di assistenza sociale;

b) comunità terapeutiche, focolari per l'assistenza diurna e/o notturna e altre strutture aventi finalità analoghe;

c) affidamento educativo presso famiglie o persone singole ritenute idonee dall'equipe dei centri medici e di assistenza sociale.

E' riconosciuto agli interessati il diritto di scelta per quanto attiene ai luoghi di cura e ai medici curanti.

Con regolamento di esecuzione saranno definiti i requisiti tecnico-assistenziali, nonchè lo standard minimo del personale dei servizi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma del presente articolo.

Art. 3.

Gratuità dei servizi

Tutte le prestazioni rese nell'ambito del presente servizio sono gratuite per tutti i cittadini, semprechè non si tratti di prestazioni a carico di enti mutualistici o altri enti pubblici.

Gli interventi devono essere effettuati nel rispetto dell'integrità psico-fisica e delle convinzioni etniche e religiose degli assistiti.

Gli operatori devono avvalersi della lingua materna degli utenti.

Art. 4.

Comitato

E' istituito il comitato provinciale per il servizio di prevenzione, cura e riabilitazione delle forme di disadattamento e devianza sociale, tossicodipendenza e alcolismo, quale organo tecnico-consultivo dell'amministrazione provinciale, del quale fanno parte:

1) l'assessore provinciale all'igiene e sanità o un suo delegato;

2) l'assessore provinciale all'assistenza e beneficenza pubblica o un suo delegato;

3) il sovrintendente e gli intendenti scolastici o loro delegati;

4) un medico;

5) un psicologo;

6) un sociologo;

7) un pedagogista;

8) un assistente sociale;

9) due educatori;

10) un operatore che svolga opere di volontariato nel settore;

11) due rappresentanti del consiglio scolastico provinciale;

12) due rappresentanti degli enti gestori di servizi di cui alla presente legge;

13) due rappresentanti di associazioni giovanili operanti nel settore dell'educazione;

14) un funzionario del servizio provinciale di cui all'art. 8.

Fanno parte altresì del comitato il medico provinciale, un funzionario o un ufficiale delle forze di polizia, addette alla repressione dei reati contemplati dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, una ispettrice di polizia, il presidente del tribunale dei minorenni avente giurisdizione nella provincia e il presidente della sezione specializzata di cui all'art. 101 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

L'assessore alla sanità svolge le funzioni di presidente; il vicepresidente è eletto dal comitato in seno allo stesso.

Un funzionario del servizio provinciale competente svolge le funzioni di segretario.

Il comitato provinciale è nominato dalla giunta provinciale su proposta degli assessori competenti e la sua composizione linguistica deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in seno al consiglio provinciale.

Il comitato rimane in carica per la durata della legislatura del consiglio provinciale nel corso della quale è intervenuta la nomina stessa.

Il comitato può articolarsi in sezioni e costituire gruppi di lavoro anche con la partecipazione di esperti.

Con deliberazione della giunta provinciale è stabilito il regolamento relativo al funzionamento del comitato stesso.

Ai membri, agli esperti e al segretario del comitato spetta il trattamento previsto dalla legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5.

Compiti del comitato

Il comitato provinciale propone e coordina, a livello provinciale, le iniziative necessarie all'attuazione della presente legge e, in particolare:

a) le iniziative preventive, curative e riabilitative previste dalla presente legge;

b) tutte le iniziative informative per gli scopi di cui alla presente legge;

c) le iniziative di formazione, riqualificazione e di aggiornamento del personale addetto al settore;

d) esamina i dati statistici raccolti e redige annualmente un rapporto sul fenomeno della devianza sociale, tossicodipendenza e alcolismo, sui sistemi di prevenzione, cura e riabilitazione in atto in provincia, sulle carenze riscontrate e su ogni opportuno intervento conseguente;

e) esprime il suo parere sul piano di intervento di cui all'art. 9 della presente legge;

f) esprime il proprio parere tecnico su provvedimenti da adottarsi dall'amministrazione provinciale, nonchè dagli organismi scolastici e può, anche d'ufficio, formulare pareri, proporre interventi e compiere, dando anche specifico mandato ai suoi membri, le opportune indagini conoscitive e ispettive; può richiedere inoltre informazioni concernenti le materie di sua competenza a qualsiasi organo della pubblica amministrazione operante in provincia;

g) coordina e controlla gli enti e le istituzioni, anche privati, autorizzati alla prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti devianti, degli alcolisti e tossicodipendenti e redige annualmente un rapporto da inviare al consiglio provinciale in occasione della discussione del bilancio preventivo.

Art. 6.
Centri medici e di assistenza sociale

La giunta provinciale, sentito il parere del comitato di cui all'art. 4 della presente legge, istituisce centri medici e di assistenza sociale, che sono composti da:

a) medici;

b) psicologi, pedagogisti, sociologi;

c) infermieri professionali e assistenti sanitarie;

d) assistenti sociali e volontari;

e) educatori.

L'equipe di cui al comma precedente si avvale, inoltre, di strutture collegate come: comunità terapeutiche, focolari per l'assistenza diurna e/o notturna e altre strutture aventi finalità analoghe.

La giunta provinciale, sentito il parere del comitato di cui all'art. 4 può inoltre incaricare altri professionisti o esperti ritenuti indispensabili per l'espletamento del servizio stesso.

Ogni centro opera a livello comprensoriale; più comprensori possono essere affidati ad una equipe.

Fino all'attuazione della riforma sanitaria tali comprensori saranno determinati con delibere della giunta provinciale.

La giunta provinciale nomina, su proposta dell'assessore competente, i direttori dei centri medici e di assistenza sociale che restano in carica per due anni e possono essere riconfermati.

Art. 7.
Funzioni del centro medico e di assistenza sociale

I centri medici e di assistenza sociale provvedono ai seguenti interventi:

a) promuovono e attuano misure preventive;

b) organizzano corsi, conferenze, tavole rotonde, incontri e ogni altra iniziativa ritenuta idonea;

c) forniscono assistenza e/o consulenza medica, psicologica, pedagogica, sociale e legale;

d) determinano le più idonee terapie di disintossicazione, nonchè ogni altro intervento utile per la riabilitazione e il reinserimento, operando i necessari interventi;

e) inviano, nei casi di necessità le persone assistite in ospedali e presidi sanitari, sia per esami, sia per il ricovero ospedaliero;

f) prestano la propria consulenza a tutti gli operatori sanitari e sociali, nonchè agli educatori;

g) impartiscono le opportune direttive per l'opera di recupero sociale dei devianti, tossicodipendenti e alcolizzati;

h) provvedono, secondo le direttive della giunta provinciale e su proposta del comitato provinciale, al coordinamento e all'attuazione delle iniziative volontarie di riabilitazione e di reinserimento dei devianti, alcolizzati, tossicodipendenti e delle altre forme di disadattamento, in particolare dei soggetti in età evolutiva;

i) promuovono e attuano i necessari collegamenti con altre strutture sociali, sanitarie e scolastiche, con la famiglia, la popolazione e il mondo del lavoro;

l) raccolgono i dati statistici secondo le direttive della giunta provinciale.

Art. 8.
Servizio provinciale

Presso l'assessorato competente è costituito il servizio provinciale di prevenzione, cura e riabilitazione delle forme di emarginazione e di devianza sociale, tossicodipendenza e alcolismo.

Ad esso compete:

a) la direzione del servizio di cui alla presente legge;

b) il coordinamento, la consulenza e l'assistenza tecnica;

c) la raccolta ed elaborazione dei dati statistici ed epidemiologici;

d) la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento del personale addetto al presente servizio;

e) l'educazione sanitaria;

f) l'organizzazione e la promozione di corsi, cicli di conferenze, pubblicazioni o altre iniziative atte a sensibilizzare la famiglia, il personale socio-sanitario, gli insegnanti e l'opinione pubblica;

g) l'attuazione e la promozione di studi per ricerche relative alla materia di cui alla presente legge.

Il servizio provinciale collabora con il sovrintendente e gli intendenti scolastici al fine di porre la scuola, a livello di insegnanti, alunni e relative famiglie, nella condizione di attuare una responsabile educazione sanitaria atta a prevenire l'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche.

Art. 9.
Piano di intervento

La giunta provinciale, sentito il parere del comitato di cui all'art. 4, delibera annualmente il piano degli interventi da effettuare nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione dei devianti sociali, dei tossicodipendenti e degli alcolisti.

Il piano prevede in particolare:

a) gli indirizzi sulle misure sociali, culturali e sanitarie per la prevenzione, cura e riabilitazione;

b) l'elenco delle strutture sanitarie e sociali da utilizzare per gli interventi preventivi, terapeutici e riabilitativi;

c) le attività statistiche ed epidemiologiche, intese a conoscere il fenomeno della devianza, dell'alcolismo e della tossicodipendenza;

d) le modalità e i tempi di interventi in ordine all'organizzazione del servizio;

e) la ripartizione dei fondi concessi a qualsiasi titolo.

Art 10.
Formazione e aggiornamento del personale

La giunta provinciale, sentito il parere del comitato di cui all'art. 4, organizza o favorisce la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento del personale che opera nelle strutture di cui alla presente legge

Tali attività devono essere di carattere pluridisciplinare e interdisciplinare e atte a garantire la necessaria preparazione teorica e pratica corrispondente ai bisogni degli utenti.

Ai fini di cui sopra la giunta provinciale è autorizzata a convenzionarsi con associazioni ed enti pubblici e privati che diano adeguate garanzie.

Art. 11.
Convenzioni

Al fine di salvaguardare le caratteristiche etniche e culturali dei cittadini residenti nella provincia di Bolzano, la giunta provinciale, sentito il parere del comitato di cui all'art. 4, è autorizzata a stipulare convenzioni con associazioni ed enti pubblici e privati nell'ambito del territorio nazionale ed estero, che operano nel settore riabilitativo previsto dalla presente legge.

Art. 12.
Enti pubblici e privati

La giunta provinciale, sentito il parere del comitato di cui all'art. 4, può autorizzare, previa apposita convenzione, associazioni e istituzioni pubbliche o private a svolgere attività di prevenzione e di riabilitazione con esclusione di ogni attività curativa, nel quadro della programmazione provinciale di cui all'art. 9 della presente legge.

L'autorizzazione può essere concessa quando ricorrono i seguenti requisiti:

a) che le istituzioni, associazioni, enti pubblici o privati perseguano, secondo il loro statuto, finalità sociali, sanitarie o assistenziali, senza scopo di lucro, e che il servizio di prevenzione e riabilitazione delle forme di devianza sociale, tossicodipendenza e alcolismo rientri specificamente fra i fini statutari;

b) che siano assicurate le prestazioni necessarie e fondamentali per il conseguimento degli scopi di cui alla presente legge, in rapporto alle reali esigenze del servizio nel territorio;

c) che sia garantita la gratuità delle prestazioni ai sensi dell'art. 3 della presente legge;

d) che siano rispettati i requisiti e gli indirizzi previsti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione.

L'autorizzazione può essere revocata dalla giunta provinciale in qualsiasi momento per il venir meno di uno dei requisiti di cui al comma precedente.

Le convenzioni devono essere conformi allo schema tipo predisposto dalla giunta provinciale e contenere i reciproci diritti e doveri anche di carattere economico-finanziario.

A tal fine le associazioni ed istituzioni pubbliche e private posso presentare domanda entro il mese di marzo di ogni anno alla giunta provinciale con le modalità da stabilirsi nel regolamento di esecuzione alla presente legge. La giunta provinciale, sentito il parere del comitato di cui all'art. 4, può concedere contributi, concorsi nelle spese, sovvenzioni per l'istituzione e la gestione dei servizi di cui alla presente legge.

La giunta provinciale può, inoltre, concedere contributi in conto capitale fino all'ammontare massimo dell'80% della spesa riconosciuta ammissibile per il riattamento e la manutenzione degli immobili e per l'acquisto di attrezzature e arredamento, relativi ai servizi di cui alla presente legge.

La giunta provinciale può mettere a disposizione immobili di sua proprietà ovvero locati, nonchè le attrezzature e l'arredamento necessario per il funzionamento dei servizi previsti dalla presente legge.

Art. 13.
Gestione dei servizi di rieducazione in favore di minorenni socialmente disadattati

La giunta provinciale gestisce direttamente o tramite altri enti pubblici o privati convenzionati i servizi di rieducazione di minorenni socialmente disadattati, per i quali le autorità giudiziarie abbiano disposto il collocamento al focolare di semilibertà, in virtù della legge 25 luglio 1956, n. 888.

La giunta provinciale assume in gestione diretta il focolare già gestito dall'associazione nazionale focolari. Il personale educativo, dipendente da detta associazione, in servizio presso il focolare di cui al comma precedente, alla data di entrata in vigore della presente legge, è ammesso, previa domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella carriera di concetto del ruolo speciale del servizio di prevenzione, cura e riabilitazione delle forme di devianza sociale tossicodipendenza e alcolismo con qualifica di educatore

Ai fini della progressione in carica, il servizio prestato presso il focolare, già gestito dall'associazione nazionale focolari, viene riconosciuto per intero.

Il personale provinciale temporaneo e provvisorio della carriera direttiva in servizio da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e che durante tale periodo ha svolto lavoro continuativo presso strutture previste dalla presente legge può essere inquadrato nella qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo speciale del servizio di prevenzione, cura e riabilitazione delle forme di devianza sociale, tossicodipendenza e alcolismo, previo superamento di un esame di idoneità da espletarsi secondo criteri da fissarsi dalla giunta provinciale.

Il servizio prestato in tale posizione viene riconosciuto per intero ai fini della progressione in carriera.

Il servizio prestato precedentemente in qualità di incaricato ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, viene riconosciuto ai fini della progressione in carriera limitatamente ad anni quattro.

Per il personale di cui al presente articolo si prescinde dal limite massimo di età stabilito dalle norme vigenti.

Art. 14.
Obblighi del segreto professionale

Tutto il personale che opera nei servizi di cui alla presente legge è tenuto al segreto professionale. E' altresì tenuto al segreto professionale chiunque abbia accesso ai dati per motivi d'ufficio.

Art. 15.
Obblighi di segnalazione e anonimato

Tutti i presidi e i servizi sanitari e di assistenza sociale pubblici e privati, nonché i sanitari esercenti la libera professione sono tenuti a trasmettere al Servizio di cui all'art. 8 i dati richiesti, utilizzando gli schemi all'uopo predisposti dall'assessore competente.

Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con tutte le strutture di cui alla presente legge.

Art. 16.
Dati statistici e analisi epidemiologica

L'assessorato provinciale alla sanità, sentito il parere del comitato di cui all'art. 4, redige il piano annuale delle rilevazioni statistiche e delle indagini epidemiologiche e analizza i dati raccolti.

Art. 17.
Collaborazione con altri enti e organizzazioni

La giunta provinciale, sentito il parere del comitato di cui all'art. 4:

a) promuove la collaborazione con le autorità e gli organi collegiali della scuola per una più vasta opera di prevenzione, da attuarsi anche mediante informazioni ed educazione sanitaria agli allievi, ai genitori e ai docenti;

b) partecipa alle iniziative promosse dalle autorità militari per la educazione sanitaria dei militari;

c) interviene, d'intesa con le autorità giudiziarie e carcerarie, per la riabilitazione dei detenuti, alcolizzati e tossicodipendenti e favorisce il reinserimento dei detenuti dopo il loro rilascio;

d) favorisce le iniziative degli organismi predisposti allo sport e al tempo libero, per lo svolgimento di attività comuni nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti, alcolisti e devianti.

Art. 18.

La giunta provinciale collabora tramite i suoi servizi con il tribunale dei minorenni per l'attuazione delle competenze in materia minorile trasferita dallo Stato alla provincia autonoma di Bolzano.

Art. 19.
Assunzione del personale

Alla copertura dei posti previsti in organico, di cui all'allegata tabella, si provvede con le modalità e forme previste nel vigente ordinamento del personale provinciale, salvo le norme particolari contenute nella presente legge.

Nell'impossibilità di reperire personale in possesso dei requisiti prescritti, la giunta provinciale è autorizzata a provvedere, limitatamente ai posti delle qualifiche iniziali della carriera direttiva, mediante incarico ad esperti, ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 20.
Titoli di studio richiesti

Per l'accesso alla carriera direttiva del ruolo speciale del servizio di prevenzione, cura e riabilitazione delle forme di devianza sociale, tossicodipendenza e alcolismo è richiesto uno dei seguenti titoli di studio: laurea in psicologia o altra laurea unita al diploma universitario di specializzazione in psicologia laurea in sociologia; laurea in pedagogia; laurea in filosofia con specializzazione in pedagogia o psicologia.

Per l'accesso alla carriera di concetto del suddetto ruolo speciale è richiesto il diploma di scuola media di secondo grado unito a un certificato attestante il superamento di un corso fissato o riconosciuto dalla giunta provinciale, il diploma di assistente sanitario o infermiere professionale o il diploma di dirigente di comunità.

I singoli bandi dovranno indicare di volta in volta i titoli di studio specifici richiesti per i posti messi a concorso.

La giunta provinciale può mettere a disposizione di altri enti pubblici e privati di cui all'art. 12, proprio personale educativo con il loro consenso per le finalità e le necessità di cui alla presente legge.

Art. 21.
Assistenti sociali

Il servizio si avvale di assistenti sociali appartenenti al ruolo speciale del servizio sociale provinciale.

Art. 22.
Operatori sociali

La giunta provinciale, sentito il parere del comitato di cui all'art. 4, può incaricare a tempo indeterminato, con servizio a tempo pieno o a tempo definito, persone fornite di attitudini personali, esperienza o interessi, che siano idonee ad espletare specifiche funzioni nelle strutture di cui alla presente legge.

Per i medesimi si deroga dal limite di età, come previsto dalle norme vigenti.

Art. 23.
Assistenti volontari

I direttori dei centri medici e di assistenza sociale possono autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare i centri medesimi allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti.

In particolare sarà agevolata la partecipazione degli ex-alcolisti e degli ex-tossicodipendenti ritenuti idonei. E' in ogni caso garantito il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 24.

Servizio civile

La giunta provinciale può stipulare con il Ministero della difesa apposita convenzione per ottenere l'assegnazione in servizio civile di obiettori di coscienza, ritenuti idonei, presso il servizio di cui alla presente legge.

Gli obiettori di coscienza hanno diritto al vitto e all'alloggio gratuito.

Art. 25.

Assicurazione

La giunta provinciale provvede all'assicurazione del personale addetto al servizio per la responsabilità civile, in conseguenza di infortuni che possono avere luogo a danno degli utenti.

Art. 26.

Spese di funzionamento

Tutti gli acquisti e ogni altra spesa concernente il funzionamento e la gestione dei servizi di cui alla presente legge saranno eseguiti in economia diretta, secondo le vigenti disposizioni provinciali.

Al pagamento della spesa di cui al comma precedente si provvede tramite funzionari delegati, secondo le norme di cui agli articoli 1 2 e 3 della legge provinciale 23 gennaio 1978, n. 8.

Art. 27.

Finanziamento

La spesa per l'attuazione della presente legge è valutata in lire 250 milioni all'anno a decorrere dall'esercizio finanziario 1978, di cui lire 180 milioni per gli oneri del personale e lire 70 milioni per la gestione dei servizi.

Alla copertura degli oneri sopraindicati a carico dell'esercizio finanziario 1978 si provvede come segue:

a) quanto alle spese del personale, mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti ai capitoli 20 e 34 dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso, che presentano la disponibilità occorrente;

b) quanto alla spesa di lire 70 milioni per la gestione dei servizi, mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 2480 del medesimo stato di previsione per l'anno in corso (punto n 8 dell'elenco illustrativo del fondo globale).

Per gli esercizi finanziari successivi, gli stanziamenti occorrenti saranno stabiliti con la legge di approvazione del bilancio tenuto conto dell'assegnazione dello Stato ai sensi dell'art. 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e del disposto dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972.

Art 28.

Variazione di bilancio

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 663. — Spese e contributi per la prevenzione delle tossicodipedenze (legge 22 dicembre 1975. n. 685) L. 70.000.000

In diminuzione:

Cap 2480 — Fondo a disposizione per fare fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi (elenco n. 1) . L. 70.000.000

Art. 29.

Ruolo speciale

E' istituito il ruolo speciale del servizio di prevenzione, cura e riabilitazione delle forme di devianza sociale, tossicodipendenza e alcolismo con la dotazione organica per la carriera direttiva e di concetto indicato nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 30.

Al fine di sopperire alle esigenze di personale derivanti dalla presente legge, la dotazione organica della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva del ruolo amministrativo di cui all'allegato *A* della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, è aumentata come appresso indicato:

un posto nella qualifica iniziale della carriera direttiva;
due posti nella carriera di concetto;
tre posti nella carriera esecutiva.

In conseguenza degli aumenti di organico di posti di cui al precedente comma le dotazioni delle varie qualifiche nell'ambito delle carriere di concetto ed esecutiva vengono rideterminate, ai sensi degli articoli 12 e 17 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4.

Art. 31.

Rinvio

Per quanto non specificatamente previsto dalla presente legge si fa riferimento alle norme generali sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale provinciale.

Art. 32.

Clausola d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 7 dicembre 1978

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

TABELLA

RUOLO SPECIALE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DELLE FORME DI DEVIANZA SOCIALE, TOSSICODIPENDENZA E ALCOLISMO.

Gerarchia prov.le	Qualifica	Numero posti	Parametro	Anni di permanenza
	CARRIERA DIRETTIVA			
III/A	Psicologo, pedagogista, sociologo - direttore di sezione	3	530 487 455 426 387 307	— 3 2 2 2 4
IV/A	Psicologo, pedagogista, sociologo - consigliere	5	257	2
	CARRIERA DI CONCETTO			
III/B	Assistente sanitario, infermiere professionale, educatore - capo	2	370	—
IV/B V/B	Assistente sanitario, infermiere professionale, educatore - principale	5	302 260	2 5
VI/B VII/B	Assistente sanitario, infermiere professionale, educatore	4	227 188	4 2

(5526)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1979, n. **19.**

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 23 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1979, già autorizzato dalla legge regionale 18 gennaio 1979, n. 3, fino al 31 marzo 1979, è prorogato fino a quando il bilancio non sarà approvato per legge e, comunque, non oltre il 30 aprile 1979, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge presentato al consiglio regionale ed approvato dalla giunta regionale con la deliberazione n. 087 il 13 marzo 1979.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il 1° aprile 1979.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 11 aprile 1979

RUSSO

(6349)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1979, n. **24.**

Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni dell'Umbria colpite dai terremoti dell'agosto 1977 e marzo 1978 e luglio-agosto 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 13 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

Le disposizioni della presente legge sono dirette a provvedere alle necessità urgenti di intervento nei comuni di Spoleto e Terni, colpiti dai terremoti verificatisi nell'agosto 1977 e marzo 1978 e nei comuni di Acquasparta, Alviano, Amelia, Avigliano, Montecastrilli, Narni, Polino, Sangemini, Stroncone e Terni colpiti dai terremoti dei mesi di luglio e agosto 1978.

Art. 2.

Interventi

La regione dell'Umbria, ai fini della utilizzazione delle somme stanziate con la legge 19 gennaio 1979, n. 17, dispone, secondo le modalità dei successivi articoli, i seguenti interventi:

a) ripristino e ricostruzioni di edifici pubblici di proprietà di enti pubblici adibiti ad uso pubblico, di acquedotti, di fognature e di altre opere igieniche e sanitarie, di edifici scolastici, di vie e di piazze, di strade non statali, di ospedali e di ogni altra opera di interesse di enti locali o di enti pubblici rientranti nella competenza regionale, nonchè alle opere di consolidamento delle zone franose interessate dagli eventi di cui all'art. 1;

b) concessione di contributi nelle ipotesi sub *a*) qualora i lavori siano stati eseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge;

c) concessione di contributi ad enti e privati, nella spesa occorrente per la riparazione di immobili urbani o di fabbricati iscritti nel catasto rurale non a servizio di aziende agricole, di qualsiasi natura e destinazione;

d) concessione di contributi ad enti e privati nella spesa occorrente per la riparazione o per la ricostruzione di fabbricati iscritti nel catasto rurale e di strutture a servizio di aziende agricole, come definite e classificate dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317;

e) concessione di contributi ai comuni per il riadattamento o la sistemazione di immobili di proprietà comunale da adibire ad abitazione, anche provvisoria, di famiglie rimaste prive di alloggio;

f) concessione di contributi ai comuni per il pagamento del canone di locazione di abitazioni reperite al libero mercato, assegnate temporaneamente a famiglie rimaste prive di alloggio;

g) smontaggio, trasporto, deposito in apposito centro da istituire dei mini-alloggi prefabbricati acquistati.

Art. 3.

Applicazione della legge

L'esecuzione degli interventi di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 è delegata agli enti locali, secondo le disposizioni del successivo capo IV, esclusi quelli relativi ad immobili di proprietà della Regione.

La concessione dei contributi di cui alle lettere *c*) e *d*) del predetto articolo è delegata ai comuni competenti per territorio, con esclusione di quelli relativi alla riparazione di immobili di proprietà comunale e degli istituti autonomi delle case popolari.

Capo II

PROVVIDENZE A FAVORE DI PROPRIETARI DI IMMOBILI URBANI E DI FABBRICATI RURALI NON A SERVIZIO DI AZIENDE AGRICOLE

Art. 4.

Contributi

Gli interventi necessari per la riparazione di danni causati dagli eventi sismici agli immobili di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 e quelli occorrenti per il loro consolidamento, sono assistiti da contributi regionali in conto capitale.

La misura del contributo, che comunque non può superare l'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, sarà determinata dal consiglio regionale con apposito atto entro sessanta giorni dalla scadenza del termine stabilito dal sesto comma del successivo art. 8.

Con lo stesso atto il consiglio provvede alla ripartizione tra i comuni delle somme stanziate.

L'ammontare dei contributi non può superare la somma di lire 12.000.000 per ogni unità immobiliare di civile abitazione e la somma di L. 8.000.000 per ogni unità destinata ad usi diversi, risultanti catastalmente prima del terremoto.

Sono altresì ammessi ai benefici previsti dal presente articolo, nei limiti di cui al precedente comma, i miglioramenti tecnico-funzionali necessari ai fini igienico-sanitari, nonchè le spese tecniche nella misura dell'8,50 per cento della somma ammissibile a contributo e l'I.V.A. ove non compresa nei prezzi.

La spesa ammissibile a contributo, calcolata sulla base dei prezzi periodicamente stabiliti dalla giunta regionale, deve risultare da apposita perizia giurata da un tecnico iscritto all'albo professionale presso la pretura competente per territorio. La presentazione della perizia giurata, non preclude la possibilità dei necessari accertamenti da parte dei comuni.

Per la riparazione degli alloggi di proprietà degli istituti autonomi delle case popolari e dei comuni, il contributo è pari alla spesa ritenuta ammissibile.

Alla concessione del contributo in favore dei comuni e degli istituti autonomi case popolari provvede la giunta regionale secondo le disposizioni degli articoli successivi.

Ove gli strumenti urbanistici vigenti non consentano la riparazione degli immobili in sito, i benefici del presente articolo si applicano alla costruzione dei predetti immobili su area diversa dello stesso comune.

I proprietari interessati, per conseguire il contributo, devono provvedere alla demolizione dell'immobile danneggiato secondo le disposizioni comunali ed effettuare la nuova costruzione per una superficie netta non inferiore a mq. 80 per unità immobiliare o non inferiore a quella preesistente se minore di mq. 80.

L'esecuzione dei lavori di costruzione per una superficie inferiore a quella indicata nel precedente comma comporta una proporzionale riduzione del contributo da concedere.

Art. 5.

Inizio e ultimazione dei lavori

La presentazione della perizia giurata al comune competente per territorio, nei termini stabiliti dal successivo art. 8 costituisce, anche in deroga alle norme della contabilità dello Stato, autorizzazione all'inizio dei lavori, semprechè i proprietari interessati abbiano già ottenuto il rilascio della concessione ad edificare, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o dell'autorizzazione, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, da parte del sindaco.

Per i fabbricati di interesse storico, artistico o monumentale, per quelli ricadenti in zone sottoposte a protezione delle bellezze naturali o comprese nell'elenco delle località sismiche, nei casi previsti dalle relative leggi, è altresì necessario il preventivo possesso delle autorizzazioni o dei nulla-osta delle competenti autorità, ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 e 2 febbraio 1974, n. 64.

E' fatto obbligo ai proprietari interessati di comunicare tempestivamente ai comuni l'avvenuta esecuzione dei lavori al rustico.

I lavori debbono essere ultimati, a pena di decadenza dal contributo, entro il termine massimo di dodici mesi dalla data del loro inizio, che deve essere comunicata tempestivamente al comune.

I comuni, prima della concessione e/o della liquidazione del contributo, provvedono all'accertamento dell'osservanza delle modalità e dei termini succitati.

Ove gli interessati non inizino i lavori ai sensi del primo comma, i sindaci, entro il 31 dicembre 1980, debbono procedere d'ufficio all'assegnazione dei termini d'inizio e di ultimazione dei lavori, non superiore a dodici mesi, dandone comunicazione agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il comune delibera la decadenza del contributo nel caso di mancata ultimazione dei lavori nei termini stabiliti.

Art. 6.

Proroga del termine di ultimazione dei lavori

Per comprovati motivi i sindaci possono concedere, con provvedimento motivato, una proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori non superiore a sei mesi, purchè la richiesta e la concessione della proroga siano effettuate prima della scadenza dei termini di cui al quarto comma del precedente articolo.

Art. 7.

Applicazione dei prezzi unitari

In sede di istruttoria di concessione del contributo, i comuni provvedono all'applicazione dei prezzi ai lavori ammissibili a contributo compresi nella perizia giurata, con esclusivo riferimento all'epoca d'inizio dei lavori in base al preziario periodicamente stabilito dalla giunta regionale.

Art. 8.

Procedura per il conseguimento del contributo

Salvo quanto previsto dal successivo art. 9, per la concessione del contributo di cui all'art. 4 della presente legge i proprietari interessati debbono far pervenire, a pena di decadenza, ai comuni competenti per territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda in carta legale contenente la richiesta del contributo regionale, nella quale debbono essere indicati:

a) la ditta proprietaria dell'immobile, o dell'unità immobiliare, con riferimento al momento del sisma e della domanda di contributo;

b) la data del terremoto che ha causato il danno;

c) le unità per le quali viene richiesto il contributo, la loro ubicazione, destinazione e consistenza, nonchè l'indicazione della loro occupazione e dei nominativi dei detentori con la specificazione del relativo titolo;

d) gli estremi catastali di ciascuna unità immobiliare.

Copia della domanda deve essere inviata alla regione dell'Umbria.

Ai fini della presente legge sono valide, purchè regolarizzate, mediante ratifica da parte degli altri comproprietari o dei proprietari, nei termini stabiliti dal sindaco, le domande di cui al primo comma presentate da un solo comproprietario nel nome e nell'interesse proprio e degli altri comproprietari o dall'usufruttuario in luogo del proprietario.

I comuni e gli istituti autonomi delle case popolari provvedono a presentare, nel predetto termine, domanda alla giunta regionale per gli immobili di loro proprietà.

Nel caso di trasferimento degli immobili per atti fra vivi o per causa di morte, avvenuti successivamente all'evento sismico o alla presentazione della domanda di contributo, il contributo spetta ai nuovi proprietari.

Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i proprietari degli immobili per i quali sia stata presentata la domanda di cui al primo comma, debbono produrre al comune competente per territorio, a pena di decadenza dal contributo, i seguenti documenti ed atti tecnici:

1) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'esistenza del titolo di proprietà alla data del sinistro ed alla data di presentazione della domanda di contributo, ovvero l'atto di trasferimento dell'immobile successivo a tale data, nonchè la esatta individuazione e destinazione dell'immobile per il quale viene richiesto il contributo;

2) il certificato rilasciato dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente, attestante il numero delle unità immobiliari di proprietà dell'istante per le quali viene richiesto il contributo, la loro consistenza e destinazione;

3) la perizia della spesa ammissibile a contributo regionale, redatta da un tecnico iscritto all'albo professionale sulla base dei criteri stabiliti nell'art. 4 della presente legge, giurata presso la Pretura competente per territorio;

4) la concessione ad edificare, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o l'autorizzazione, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, rilasciata dal sindaco;

5) le autorizzazioni delle competenti autorità, nei casi previsti dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 e 2 febbraio 1974, n. 64 per i fabbricati di interesse storico, artistico o monumentale e per quelli ricadenti in zone sottoposte a protezione delle bellezze naturali o comprese nell'elenco delle località sismiche.

Tutti i documenti e gli atti predetti debbono essere in regola con la vigente normativa sull'imposta di bollo.

I comuni e gli istituti case popolari provvedono, per gli immobili di loro proprietà, alla presentazione della documentazione predetta, nello stesso termine, alla giunta regionale.

La prova della proprietà dei beni comunali e degli istituti case popolari potrà essere fornita con qualsiasi idonea documentazione.

Qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede catastali, all'accertamento della consistenza dei fabbricati, qualunque sia la loro destinazione, provvede l'ufficio tecnico erariale, su richiesta del comune interessato e, nel caso di immobili di proprietà comunale e degli istituti autonomi case popolari, della giunta regionale.

I proprietari che non abbiano iniziato i lavori prima dell'entrata in vigore della presente legge o che non li inizino, usufruendo del disposto del primo comma dell'art. 5, possono presentare la documentazione di cui ai punti 4) e 5) del precedente sesto comma, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza dal contributo.

Ai fini delle disposizioni di cui al richiamato sesto comma, sono validi gli atti e i documenti di cui ai punti 1), 3), 4) e 5), presentati alla Regione dell'Umbria prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Lavori iniziati o eseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge

I proprietari che hanno iniziato o eseguito i lavori di ripristino dei danni subiti dagli immobili di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 prima dell'entrata in vigore della presente legge e che

presentano al comune, nei termini previsti, la domanda e la documentazione di cui al primo e sesto comma dell'articolo precedente, sono ammessi a fruire del contributo regionale purchè si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) per i danni causati dai terremoti dell'agosto 1977 e del marzo 1978, che ne sia stata data comunicazione scritta, prima dell'inizio dei lavori, alla regione dell'Umbria o al comune, oppure questi abbiano provveduto al loro tempestivo accertamento;

b) per danni causati dal terremoto dei mesi di luglio-agosto 1978, che sia stata prodotta alla Regione, prima dell'inizio dei lavori, la perizia giurata dei danni e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla proprietà dell'immobile.

Nel caso di insussistenza dei predetti requisiti, i proprietari interessati possono fruire del contributo limitatamente alla parte dei lavori ancora da eseguire all'atto della presentazione ai comuni della perizia giurata.

I comuni e gli istituti autonomi case popolari sono ammessi ad usufruire del contributo anche se non ricorrono le condizioni di cui ai punti a) e b) del primo comma.

Art. 10.

Anticipazioni e liquidazione del contributo

Ai proprietari che abbiano iniziato i lavori, nel rispetto delle norme della presente legge, possono essere concesse da parte dei comuni, a domanda, anticipazioni pari al 50 per cento del contributo previa presentazione di una dichiarazione, con firma autenticata, di impegno a non alienare l'immobile fino all'ultimazione dei lavori.

La decadenza dal contributo, dovuta all'inosservanza dei termini stabiliti dal quarto e sesto comma dell'art. 5, comporta per gli interessati l'obbligo della restituzione di quanto percepito a titolo di anticipazione.

La residua parte del contributo viene corrisposta a lavori ultimati. a seguito del rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ufficio tecnico comunale.

I proprietari interessati, all'atto della ultimazione dei lavori, debbono produrre al Comune il consuntivo dei lavori stessi, redatto da un tecnico iscritto all'albo professionale.

La liquidazione del contributo viene effettuata in base alle risultanze degli accertamenti dei lavori eseguiti.

I comuni debbono, semestralmente, dare rendiconto alla Regione delle somme erogate.

Alla liquidazione del contributo ai comuni e agli istituti autonomi case popolari, per gli immobili di loro proprietà, provvede la giunta regionale con proprio atto deliberativo.

Capo III

PROVVIDENZE A FAVORE DI PROPRIETARI DI AZIENDE AGRICOLE

Art. 11.

Contributi

Gli interventi necessari per la riparazione dei danni causati dagli eventi sismici per gli immobili e le strutture di aziende agricole di cui alla lettera d) dell'art. 2 e quelli occorrenti per il consolidamento, sono assistiti da contributi in conto capitale alla cui concessione provvedono i comuni.

La misura del contributo viene determinata dal consiglio regionale, con apposito atto, entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini stabiliti dal sesto comma dell'art. 8, tenendo comunque conto che non potrà superare:

a) per le piccole aziende l'80 per cento della spesa effettiva;
b) per le medie aziende il 65 per cento della spesa effettiva;
c) per le grandi aziende il 50 per cento della spesa effettiva.

Con lo stesso atto il consiglio regionale provvede alla ripartizione tra i comuni delle somme stanziate in bilancio.

Per la classificazione si applicano i criteri indicati nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317.

Sono altresì ammessi ai benefici del presente articolo i miglioramenti funzionali necessari ai fini igienico-sanitari, nonchè le spese tecniche nella misura dell'8,50 per cento della spesa ammissibile a contributo e l'I.V.A., ove non compresa nei prezzi.

La spesa ammissibile a contributo, calcolata sulla base dei prezzi periodicamente stabiliti dalla giunta regionale, deve risultare da apposita perizia giurata da un tecnico iscritto all'albo professionale presso la Pretura competente per territorio.

L'ammontare della spesa ammissibile al beneficio dei contributi di cui al primo comma non può superare le seguenti somme:

a) piccole aziende diretto-coltivatrici L. 50.000.000;
b) piccole aziende non diretto-coltivatrici L. 40.000.000;
c) medie aziende L. 70.000.000;
d) grandi aziende L. 70.000.000.

I proprietari che, in sostituzione del contributo di cui al primo comma del presente articolo, intendono usufruire della sovvenzione prevista dalla lettera a) dell'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 364, debbono presentare apposita domanda al comune competente per territorio, nei termini stabiliti dal primo comma dell'art. 8 della presente legge.

La presentazione della domanda per la sovvenzione di cui al precedente comma esclude gli interessati dal beneficio del contributo.

La domanda di sovvenzione eventualmente già presentata alla Regione prima della entrata in vigore della presente legge deve essere presentata nuovamente al comune nei termini sopra indicati a pena di decadenza.

La sovvenzione può essere concessa dal comune:

a) ai proprietari di aziende agricole che, a seguito di sopralluoghi tecnici eseguiti dal competente ufficio regionale, abbiano già ottenuto l'autorizzazione ad eseguire i lavori di ripristino per le esigenze di pronto intervento, previsto dalla richiamata disposizione di cui alla lettera a) della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonchè l'indicazione della sovvenzione concedibile;

b) ai proprietari di aziende agricole che non abbiano ottenuto la predetta autorizzazione, i quali richiedono al comune territorialmente competente, nei termini di cui al primo comma dell'art. 8, il sopralluogo per la esecuzione dei lavori di ripristino per esigenze di pronto intervento riconducibili a quelle previste dall'art. 3, lettera a), della precitata legge conseguano la prescritta autorizzazione.

I proprietari che richiedono la predetta sovvenzione sono esonerati dall'onere della presentazione della perizia giurata di cui al sesto comma dell'art. 8.

Alla determinazione dell'ammontare del danno provvedono i comuni anche sulla base degli accertamenti effettuati dagli uffici regionali prima della entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

Procedura per il conseguimento del contributo

Per la concessione dei benefici di cui all'articolo precedente i proprietari di aziende agricole, debbono osservare la procedura ed i termini stabiliti dal precedente art. 8.

Si applicano inoltre le disposizioni di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7.

La dimostrazione della classificazione dell'azienda deve avvenire mediante produzione del certificato del competente ufficio della regione dell'Umbria e la intestazione dei beni, colpiti dal sisma, deve risultare da certificazione del catasto rurale, rilasciata dall'Ufficio tecnico erariale, da produrre nei termini di cui al sesto comma dell'art. 8, in luogo di quella prevista al punto 2) della predetta disposizione, ovvero da altri titoli idonei.

Art. 13.

Pagamenti e liquidazione del contributo

I proprietari interessati possono ottenere il pagamento di due rate di acconto non inferiori al 30 per cento dei lavori preventivati, dietro presentazione dei relativi stati di avanzamento ai comuni che provvedono alla liquidazione.

All'atto dell'ultimazione dei lavori i proprietari debbono presentare ai comuni il consuntivo redatto da un tecnico iscritto all'albo professionale.

A seguito del rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del competente ufficio tecnico comunale, in base alle risultanze degli accertamenti dei lavori eseguiti ammissibili a contributo, i comuni provvedono alla liquidazione del contributo.

Le somme già erogate dalla Regione per la riparazione dei beni danneggiati debbono essere recuperate in sede di liquidazione, detraendole dal contributo concesso.

I comuni debbono semestralmente dare rendiconto alla Regione delle somme erogate.

Art. 14.

Lavori iniziati o eseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge

I proprietari che hanno iniziato o eseguito i lavori di ripristino dei danni subiti da immobili e strutture di aziende agricole, prima dell'entrata in vigore della presente legge, che presentano al comune, nei termini stabiliti, la domanda e la documentazione di cui al primo e sesto comma dell'art. 8, sono ammessi a fruire del contributo regionale purchè si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) per i danni causati dai terremoti dell'agosto 1977 e del marzo 1978, che ne sia stata data comunicazione scritta, prima dell'inizio dei lavori, alla regione dell'Umbria o al comune, oppure questi abbiano provveduto al loro tempestivo accertamento;

b) per i danni causati dal terremoto dei mesi di luglio e agosto 1978, che la regione dell'Umbria abbia autorizzato, prima del loro inizio, la esecuzione dei lavori oppure sia stata presentata la perizia giurata alla Regione.

Nel caso di insussistenza dei predetti requisiti, i proprietari interessati possono fruire del contributo limitatamente alla parte dei lavori ancora da eseguire all'atto della presentazione ai comuni della perizia giurata.

I comuni sono ammessi ad usufruire del contributo anche se non ricorrono le condizioni di cui ai punti *a*) e *b*) del primo comma.

Capo IV

INTERVENTI E CONTRIBUTI PER LA RIPARAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE DI ENTI LOCALI O DI ALTRI ENTI PUBBLICI.

Art. 15.

Interventi

Alla esecuzione degli interventi necessari per la riparazione dei danni causati dai terremoti oggetto della presente legge ad opere pubbliche di interesse regionale, di cui alla lettera *a*) dell'art. 2, di proprietà di enti locali o di altri enti pubblici provvedono i comuni indicati all'art. 1 e, per le opere di loro proprietà, le amministrazioni provinciali.

La Regione interviene mediante la concessione di contributi in conto capitale nella misura del cento per cento.

Le opere di ripristino possono essere realizzate con i miglioramenti tecnici e funzionali ritenuti necessari per l'uso cui le opere sono destinate.

All'esecuzione degli interventi necessari per la riparazione dei danni causati dagli eventi sismici agli immobili di sua proprietà la Regione provvede direttamente, con i fondi stanziati con la presente legge.

Art. 16.

Procedura per la richiesta e la concessione dei contributi per interventi da effettuare

Le richieste di contributo per il ripristino delle opere di cui all'articolo precedente, da parte degli enti locali interessati, debbono pervenire al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e debbono essere presentate in motivato ordine di priorità per ogni singolo ente.

I comuni provvedono alla richiesta di contributo anche per le opere di enti pubblici ubicate nel territorio di loro competenza.

Alla domanda deve essere allegata una relazione esplicativa degli interventi e del presunto ammontare della spesa.

Il consiglio regionale approva, entro i sessanta giorni successivi, il piano di assegnazione dei contributi, predisposto dalla giunta regionale, in base alle richieste presentate dagli enti locali.

Del piano approvato dal consiglio regionale è data notizia agli enti interessati dalla giunta regionale, che fissa altresì il termine per la presentazione dei progetti esecutivi.

Detti progetti debbono essere completati con l'indicazione della spesa per imprevisti nei limiti del 5 per cento, per spese tecniche e di collaudo nella misura del 7 per cento e per eventuali espropriazioni ed oneri fiscali a carico dell'ente.

La giunta regionale, sulla base dei progetti presentati concede i contributi di cui all'art. 15, stabilendo un congruo termine per la esecuzione dei lavori a pena di decadenza dal contributo.

Art. 17.

Esecuzione degli interventi e pagamenti

I contributi sono posti a disposizione dell'ente interessato appena questi, ricevuta la comunicazione dell'approvazione del relativo atto, avrà inviato alla giunta regionale copia conforme del verbale di aggiudicazione dei lavori corredato della richiesta di accreditamento dei fondi.

Alle imprese appaltatrici possono essere concesse anticipazioni secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministero del tesoro 25 novembre 1972, e successive modificazioni e integrazioni.

L'ente locale interessato dispone i pagamenti a favore dell'impresa esecutrice dei lavori, in base a stati di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico comunale, ovvero, se questo manchi, dal direttore dei lavori.

Per i danni dipendenti dal terremoto, non previsti nel progetto esecutivo, è consentita l'utilizzazione delle somme a disposizione per imprevisti e per eventuali ribassi d'asta, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 18.

Responsabilità e oneri degli enti locali

La responsabilità tecnica ed amministrativa dell'esecuzione degli interventi ricade sugli enti interessati, che dovranno provvedere a dare comunicazione trimestrale alla giunta regionale dell'avanzamento percentuale dei lavori e dei pagamenti effettuati.

Al termine delle operazioni di collaudo deve essere dato rendiconto delle somme spese e delle eventuali economie realizzate sul contributo impegnato, ai fini del loro reimpiego da parte della Regione.

Art. 19.

Collaudo dei lavori

Tutti i lavori, eseguiti a norma delle disposizioni degli articoli precedenti del presente capo, sono soggette a collaudo od a certificazione del direttore dei lavori, in base alla vigente legislazione regionale in materia.

La nomina del collaudatore è di competenza degli enti locali che hanno provveduto alla esecuzione dei lavori.

Art. 20.

Contributi per lavori eseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge per il ripristino di opere pubbliche e per la sistemazione od il riadattamento di immobili di proprietà comunale da adibire ad abitazioni dei senza tetto.

I lavori di ripristino urgenti di opere pubbliche di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 di proprietà di enti locali o di enti pubblici ricadenti nei territori comunali di cui all'art. 1 e quelli effettuati su immobili di proprietà dei comuni per il loro riadattamento o la loro sistemazione ad abitazioni anche provvisorie di senza tetto, sono ammessi a fruire del contributo regionale nella misura massima del cento per cento della spesa sostenuta.

Le richieste dei contributi di cui al precedente comma, da parte degli enti interessati, debbono pervenire al presidente della giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, corredate dei documenti giustificativi della spesa sostenuta e dell'atto deliberativo che autorizza la richiesta del contributo.

Il consiglio regionale approva entro i sessanta giorni successivi, il piano di ripartizione e assegnazione dei contributi, in base alle istanze pervenute, tenuto conto delle disponibilità finanziarie.

I contributi sono concessi dalla giunta regionale.

Capo V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 21.

Contributi ai comuni per l'esercizio delle deleghe di cui alle lettere c) *e* d) *dell'art. 2*

Al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'esercizio delle deleghe di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 2, la giunta regionale, a seguito della presentazione dei rendiconti semestrali di cui agli articoli 10 e 13 della presente legge, provvede alla liquidazione di un contributo pari al 2 per cento sulle somme erogate dai comuni.

Art. 22.

Contributi per il pagamento di canoni di locazione

La giunta regionale concede ai comuni contributi per il pagamento del canone di locazione di abitazioni necessarie alla sistemazione provvisoria di famiglie rimaste prive di alloggi per i quali sia stata adottata ordinanza sindacale di sgombero o di demolizione, che non abbiano ottenuto l'assegnazione di prefabbricati o altre strutture per residenza temporanea è per i periodi per cui non siano stati assistiti dai contributi di cui alla legge regionale 3 novembre 1978, n. 62.

La richiesta di contributi da parte dei comuni deve essere documentata da copia autentica del contratto di locazione dell'abitazione reperita sul libero mercato o da titolo equipollente.

Sono, altresì, assistite da contributo regionale le seguenti spese sostenute dai comuni:

a) per il primo ricovero, in alberghi o pensioni, di famiglie rimaste prive di alloggio;

b) per il necessario ripristino, dopo il rilascio, delle abitazioni reperite al libero mercato di cui al primo comma;

c) per la sistemazione di alloggi da adibire ad abitazioni di famiglie rimaste senza tetto.

Art. 23.

Istituzione del centro di deposito dei mini-alloggi prefrabbricati

La Regione provvede alla conservazione e manutenzione dei mini-alloggi che vengono riconsegnati dai comuni successivamente alla loro utilizzazione anche attraverso l'istituzione di uno o più centri per il deposito.

Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24.

Pubblicità degli interventi di concessione dei contributi

L'elenco nominativo delle ditte, la valutazione dei danni subiti e l'entità dei contributi liquidati in base alle disposizioni di cui ai capi II e III della presente legge debbono essere esposti all'albo pretorio comunale per la durata di giorni 15 consecutivi e successivamente trasmessi alla giunta regionale - dipartimento per l'assetto del territorio.

Art. 25.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità

L'ammissione degli interventi di cui al capo IV ai benefici della presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere.

Art. 26.

Commissari ad acta

Qualora gli enti interessati non procedano tempestivamente al compimento degli atti dovuti ai sensi delle disposizioni della presente legge, la giunta regionale, previa diffida ed assegnazione di congruo termine, si sostituisce ad essi anche a mezzo di commissari *ad acta*.

Art. 27.

Sub-delega di funzioni amministrative ai comuni in materia di beni ambientali

Sono sub-delegate ai comuni di cui all'art. 1, nel cui territorio ricadono le zone includenti cose e immobili comprese negli elenchi delle bellezze naturali di cui all'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 — limitatamente ai fabbricati danneggiati dai terremoti oggetto della presente legge — le autorizzazioni ai sensi dell'art. 7 della medesima legge per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e risanamento conservativo, così come definiti in base allo art. 31, lettere *a*), *b*), *c*), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Le autorizzazioni di cui al precedente comma sono rilasciate dal sindaco, conformemente al parere della commissione edilizia od urbanistica comunale integrata, ai fini del presente articolo, da due esperti in materia di beni artistici e ambientali designati dal consiglio comunale.

Art. 28.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1979, la spesa complessiva di lire 27 miliardi così ripartita:

1) L. 10.000.000.000 per gli interventi previsti all'art. 2 lettere *a*), *b*) ed *e*), con imputazione al cap. 9121 (tit. 2 - sez. 10 - rub. 45 - cat. 3 - tipo 02 - settore 16), di nuova istituzione, denominato: «Ripristino e ricostruzione di opere pubbliche di interesse di enti locali o di enti pubblici rientranti nella competenza regionale, danneggiate o distrutte dagli eventi sismici dell'agosto 1977, del marzo, del luglio e dell'agosto 1978. Consolidamento delle zone franose interessate da detti eventi. Contributi ai comuni per il riadattamento e la sistemazione di immobili di proprietà comunale da adibire ad abitazione, anche provvisoria, di famiglie rimaste prive di alloggio».

2) L. 13.300.000.000 per gli interventi di cui alle lettere *c*), *d*) del precedente art. 2 e per i contributi ai comuni per l'esercizio delle deleghe di cui all'art. 21 con imputazione al cap. 7061 (tit. 2 - sez. 7 - rubr. 19 - cat. 03 - tipo 02 - settore 23), di nuova istituzione, denominato: «Contributi a privati o ad enti nella spesa per la riparazione di immobili urbani o di fabbricati rurali non adibiti a servizio di aziende agricole, di qualsiasi natura e destinazione, danneggiati dagli eventi sismici dell'agosto 1977, del marzo, del luglio e dell'agosto 1978. Concessione di contributi a privati o ad enti per la riparazione o ricostruzione di fabbricati rurali e di strutture a servizio di aziende agricole, danneggiati dagli stessi eventi. Spese per l'esercizio delle funzioni delegate ai comuni».

3) L. 120.000.000 per gli interventi previsti alla lettera *f*) del precedente art. 2, con imputazione al cap. 1500 (tit. 1 - sez. 7 - rubr. 19 - cat. 5 - tipo 02 - settore 23) di nuova istituzione denominato: «Contributi ai comuni per il pagamento del canone di locazione per abitazioni reperite al libero mercato ed assegnate temporaneamente a famiglie rimaste prive di alloggio a causa degli eventi sismici dell'agosto 1977, del marzo, del luglio e dell'agosto 1978, e per tutte le altre spese indicate nell'art. 22».

4) L. 200.000.000 per gli interventi indicati alla lettera *g*) dello stesso art. 2, con imputazione al cap. 1501 (tit. 1 - sez. 7 - rubr. 19 - cat. 5 - tipo 02 - settore 23), di nuova istituzione, denominato: «Spese per lo smontaggio, il trasporto e il deposito in apposito centro dei mini-alloggi prefabbricati».

5) L. 3.380.000.000 per la costituzione di un fondo di riserva da iscrivere al cap. 9715 (tit. 2 - sez. 12 - rubr. 64 - cat. 7 - tipo 02 - settore 28) di nuova istituzione, denominato: «Fondo di riserva per gli interventi connessi agli eventi sismici dell'agosto 1977, del marzo, del luglio e dell'agosto 1978». Per i prelievi da detto fondo si applicano le norme di cui agli articoli 28 e 29 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

All'onere complessivo di lire 27 miliardi derivante dalla applicazione della presente legge sarà fatto fronte con i fondi che verranno assegnati dallo Stato alla regione dell'Umbria ai sensi dell'art. 17 della legge 19 gennaio 1979, n. 17, recante interventi per alcune zone del territorio nazionale colpite da calamità naturali. In dipendenza di quanto disposto ai precedenti commi, al bilancio regionale dell'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

In aumento:

Cap. 2310, di nuova istituzione, denominato: «Contributo statale per provvedere alle necessità urgenti di intervento nei comuni danneggiati dagli eventi sismici dell'agosto 1977, del marzo, del luglio e dell'agosto 1978, in attuazione della legge 19 gennaio 1979, n. 17»

Competenza	Cassa
L. 27.000.000.000	L. 13.500.000.000

PARTE SPESA

	Competenza	Cassa
Cap. 9121	L. 10.000.000.000	L. 3.600.000.000
Cap. 7061	» 13.300.000.000	» 7.200.000.000
Cap. 1500	» 120.000.000	» 120.000.000
Cap. 1501	» 200.000.000	» 60.000.000
Cap. 9715	» 3.380.000.000	» 2.520.000.000
Totale . . .	L. 27.000.000.000	L. 13.500.000.000

Art. 29.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e 65 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione dell'Umbria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 11 giugno 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 19 *marzo* 1979 (*atto n.* 1158) *e in data* 7 *maggio* 1979 (*atto n.* 1211) *ed è stata vistata dal commissario del Governo l'*8 *giugno* 1979.

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1979, n. **25.**

Autorizzazione all'ente di sviluppo agricolo in Umbria alla contrazione di un mutuo di lire 6.240 milioni per il ripianamento dei disavanzi di amministrazione 1978 e precedenti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 13 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di fronteggiare i fabbisogni finanziari dell'ente di sviluppo agricolo in Umbria per gli esercizi 1977 e 1978, l'ente stesso è autorizzato a contrarre un mutuo di lire 6.240 milioni da ammortizzare in un periodo massimo di trenta anni.

Art. 2.

Per la copertura della rata di ammortamento relativa al mutuo di cui al precedente articolo 1, è disposto a favore dell'ente di sviluppo agricolo in Umbria, un contributo in annualità costanti dell'importo massimo di lire 970 milioni per gli anni dal 1979 al 2008 compreso.

Detto contributo sarà corrisposto dalla regione direttamente all'istituto mutuante alla scadenza di ciascuna rata.

E' fatto obbligo all'ente di destinare le somme assegnate ed il ricavo del mutuo esclusivamente a copertura dei predetti fabbisogni.

Art. 3.

Il mutuo di cui alla presente legge potrà essere contratto dall'ente di sviluppo con il consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento o con altri enti od istituti di credito abilitati.

Art. 4.

All'onere di cui al precedente art. 2 si farà fronte — per l'anno 1979 — con quota della disponibilità esistente nel fondo globale iscritto al cap. 6121 (elenco n. 3 allegato al bilancio 1979, n. d'ordine 2) e con imputazione al capitolo 3805, di nuova istituzione, denominato: « Contributo annuo all'E.S.A.U. per il ripianamento dei fabbisogni finanziari per gli esercizi 1977 e 1978 ».

Al bilancio di previsione dell'esercizio 1979 sono, in conseguenza, apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

	Competenza	Cassa
In aumento:	—	—
Cap. 3805	L. 970.000.000	L. 485.000.000
In diminuzione:		
Cap. 6121	L. 970.000.000	L. 485.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 11 giugno 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 7 *maggio* 1979 (*atto n.* 1200) *ed è stata vistata dal commissario del Governo l'*8 *giugno* 1979.

(6352)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792310)